

DXLVII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi	21607
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	21607
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	21608
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173)	21610
PRESIDENTE	21610, 21620, 21623, 21634
MONTICELLI	21611
CARAMIA	21615, 21634
COLITTO	21616, 21634
DE VITA	21617, 21630
PALLENZONA	21617
ALICATA	21618, 21634
FERRARIS	21620
ZANFAGNINI	21621
CARTIA	21622
GUI	21624
BELLUCCI	21625
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	21626
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	21630, 21633
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	21632
MICELI	21635
VOLPE	21638
PIGNATONE	21638

PAG.

Proposta di legge (Svolgimento):

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481)	21608
PRESIDENTE	21608
ERMINI	21608
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	21609
MARTINO GAETANO, <i>Presidente della Commissione dell'istruzione</i>	21609

La seduta comincia alle 10.

MERLONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. *(È approvato).*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Moro Aldo e Pecoraro. *(I congedi sono concessi).*

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di ieri, in sede legislativa, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

legislativi ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-30/C);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi per il personale dell'Amministrazione finanziaria » (520-64);

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 469, concernenti riparazione degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-43/B);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione delle ostilità » (520-60);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, concernente *modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno* » (520-70);

« Ratifica del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (520-57).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge, approvati da quel Consesso:

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1949-50 » (*sesto provvedimento*) (1504);

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1949-50 » (*settimo provvedimento*) (1505);

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri

ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 » (*ottavo provvedimento*) (1506).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla competente Commissione permanente.

Il Presidente del Senato ha, inoltre, trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella VI Commissione permanente:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51 al Comitato promotore del I Congresso internazionale di preistoria e protoistoria mediterranea in Firenze » (1508).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ermini e Marchesi: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481).

L'onorevole Ermini ha facoltà di svolgere la sua proposta.

ERMINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che, insieme col collega Marchesi, ho l'onore di presentare all'esame della Camera, ha per fine di risolvere uno dei più gravi problemi che ha incontrato la vita universitaria nel dopoguerra: quello della insufficienza dei mezzi finanziari, che ha costituito forse il maggiore ostacolo ad una piena ripresa della vita scientifica del nostro paese. La ragione di questa insufficienza appare chiarissima quando si pensi che le finanze universitarie traggono i loro cespiti fondamentali dal contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato, e dalle tasse pagate dagli studenti; se pensiamo che questo contributo, rispetto al 1938, oggi è semplicemente quintuplicato, mentre le tasse corrisposte dagli studenti sono quadruplicate, ci rendiamo immediatamente conto come le università non possano vivere soltanto con questi mezzi, quando la svalutazione della moneta ha superato le 50 volte nei confronti dell'anteguerra.

Abbiamo, quindi, nella nostra proposta di legge tenuti strettamente connessi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

questi due punti: il contributo dato dallo Stato e la tassazione corrisposta dagli studenti, dato che l'interesse alla vita scientifica della università è un interesse generale di tutta la nazione, nonchè un interesse particolare per coloro che dalla università attingono la cultura ed il titolo professionale. Abbiamo, cioè, ritenuto che tanto lo Stato come pure lo studente, debbano nella stessa misura aumentare la loro partecipazione alle spese universitarie.

Per quanto riguarda lo Stato, è doveroso ricordare che esso è venuto incontro alle università adossandosi l'intero onere degli insegnanti incaricati, del personale tecnico, subalterno, ecc.; e pertanto abbiamo nella nostra proposta moltiplicato il contributo dello Stato ancora per cinque volte così da raggiungere le venticinque volte rispetto all'anteguerra, con l'intento di raggiungere in seguito il rapporto di cinquanta volte in confronto all'anteguerra. L'onere dovrebbe essere di un miliardo e 35 milioni. Il Tesoro sarebbe favorevole a venire incontro ai bisogni universitari appunto in questa misura.

Si propone quindi che vengano elevate anche le tasse universitarie, portandole a trenta volte nei confronti dell'anteguerra (base 1938). In considerazione di quanto l'articolo 34 della Costituzione sancisce e cioè che lo Stato deve dare ai giovani capaci e meritevoli la possibilità di adire gli studi superiori, proponiamo di ampliare i casi di esenzione dai tributi per gli studenti capaci e meritevoli, appartenenti a famiglia non agiata, e abbiamo usato questa espressione perchè lo stato di bisogno non si confonda, come qualche volta in talune università è stato confuso, con lo stato di indigenza.

L'ampliamento delle esenzioni è espresso nei seguenti limiti. Lo studente che si iscrive all'università oggi non paga la tassa se ha conseguito la media di 9 nel titolo di ammissione all'università, mentre è esonerato soltanto in ragione della metà, ove abbia conseguito la media di 8. Noi abbiamo creduto invece giusto di abbassare queste due medie, portandole rispettivamente ad 8 e a 7, considerando che quasi nessuno, con la vigente disposizione, riesce ad ottenere il completo esonero, essendo pressoché impossibile conseguire la media di 9 alla licenza liceale.

Per quanto riguarda l'esonero durante il periodo degli studi universitari è stato stabilito che essi abbiano l'esonero totale con la media di 27, ma con non meno di 24 in ciascun esame, mentre è stabilito un terzo

dell'esonero per coloro che abbiano riportato la media di 24, ma che possano anche avere riportato 21 in qualche disciplina, poiché un 21 può costituire anche un infortunio.

Il 15 per cento di tutto l'introito per tasse e soprattasse universitarie deve essere poi accantonato per l'assistenza a favore degli studenti, collettiva e individuale; e un terzo di questo 15 per cento deve essere impiegato per il conferimento del vitto e dell'alloggio gratuiti per un certo numero di studenti i quali, quindi, non beneficeranno così soltanto dall'esonero dalle tasse, ma, secondo quanto dispone l'articolo 34 della Costituzione, saranno anche aiutati per il mantenimento nella sede universitaria.

Queste, in poche linee, le nostre proposte. Io raccomando alla Camera, anche a nome del collega Marchesi, di prendere in benevola attenzione questa nostra proposta, la quale tende alla risoluzione di un problema che ha finito anche per agitare molte volte la vita delle nostre università, con danno non lieve per il buon andamento degli studi.

Segnalo anche l'urgenza della discussione della proposta perchè è necessario che fino dall'inizio dell'anno accademico prossimo possa esser noto quali tasse gli studenti debbano corrispondere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

MARTINO GAETANO, *Presidente della Commissione dell'istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO, *Presidente della Commissione dell'istruzione*. Data l'urgenza cui ha fatto testé cenno l'onorevole Ermini, chiedo che questa proposta di legge sia deferita alla VI Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Proseguiamo nello svolgimento degli articoli aggiuntivi che si propone di inserire dopo l'articolo 3.

Gli onorevoli Monticelli, Vocino, Pugliese, Spoleti, Cartia, Truzzi e Benvenuti hanno presentato i seguenti:

ART. 3-ter.

« I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute nei seguenti articoli 3-*quater*, 3-*quinqüies*, 3-*sexies*, 3-*septies*, per una terza parte di essi.

« Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non può in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, è indisponibile e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata. L'ente incaricato della riforma trascriverà nel registro immobiliare del luogo in cui è situato il terreno tale vincolo di indisponibilità ».

ART. 3-*quater*.

« Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento.

« In tal caso il proprietario è obbligato altresì a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprietà nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo l'approvazione del piano

di trasformazione e devono essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente.

« Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la metà dei detti terreni, previo pagamento della indennità di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprietà dell'altra metà.

« Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sarà espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo.

« Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente ».

ART. 3-*quinqüies*.

« La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, da accertarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento di quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

ART. 3-*sexies*.

« Il proprietario, che possieda più di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha il diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.

« Le altre saranno espropriate ai sensi della legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa ».

ART. 3-*septies*.

« Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facoltà di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'articolo 3-*quinquies*, applicando la tabella A, allegata alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari ».

L'onorevole Monticelli ha facoltà di svolgere congiuntamente questi emendamenti.

MONTICELLI. Questi cinque articoli aggiuntivi sono anelli di una stessa catena e si integrano a vicenda. I vari interventi dei colleghi in sede di discussione generale hanno posto in luce la necessità di questa legge-stralcio di trasformazione agricola e sociale, hanno soprattutto dimostrato che le trasformazioni e i progressi non sono cosa semplice e debbono percorrere un cammino irto di difficoltà e di ostacoli.

Le numerosissime interruzioni, e gli ancor più numerosi interventi dell'onorevole Miceli hanno dimostrato lo scetticismo che da parte della sinistra si ha sulla applicazione rapida di questa legge; e la stessa perorazione finale, con cui il relatore di maggioranza, onorevole Germani, terminando la sua relazione, rimetteva nelle mani del ministro e del Governo la applicazione pronta, decisa ed efficace della legge, mi hanno convinto della opportunità di integrarla con alcuni nuovi articoli, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, questa pronta e tempestiva esecuzione della legge stessa. Sottolineo (ed entro subito nel merito degli articoli) che, secondo me, condizione essenziale di riuscita della riforma non è solo una buona legge, ma soprattutto una opera tenace perseguita con prontezza, rapidità, e fermezza per la intelligente applicazione della legge, allo scopo soprattutto di trarre dalla politica degli investimenti produttivi, che accompagnano questo primo atto della riforma agraria, i massimi risultati possibili nel campo sociale e produttivistico.

I cinque articoli aggiuntivi che abbiamo presentato tendono in sostanza a due obiet-

tivi. Il primo è quello di sollecitare per quanto possibile, gli investimenti di capitali privati nell'opera di appoderamento e trasformazione agraria. Secondo obiettivo: esonerare dalla espropriazione quei terreni che formino aziende agrarie organiche ed efficienti condotte in forma associativa con i lavoratori, e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati. Gli articoli 3-*ter*, 3-*quater* riguardano il primo obiettivo, mentre gli altri articoli, il 3-*quinquies*, il 3-*sexies* e il 3-*septies*, si riferiscono al secondo.

Con l'articolo 3-*ter* si stabilisce che i terreni che risultano espropriabili in applicazione della tabella allegata alla legge, e che abbiamo ieri sera approvato, sono oggetto di esproprio immediato, salvo però le disposizioni contenute per una terza parte di essi negli articoli seguenti. In altre parole l'esproprio immediato, secondo noi, dovrebbe avvenire in un primo tempo sui due terzi dei terreni espropriabili. Il terzo residuo, che non deve mai superare i 300 ettari di superficie, rimane sottoposto ad una condizione sospensiva. Infatti pur essendo indisponibile, e non potendo essere sottoposto ad esecuzione forzata di nessun genere, come previsto nell'articolo da me proposto, e pur venendo tale indisponibilità trascritta nei registri immobiliari del luogo in cui è situato il terreno, si ammette la possibilità di una conservazione parziale al proprietario, sotto determinate condizioni. Ecco, onorevoli colleghi, l'aspetto produttivistico della norma legislativa che si concreta nella opportunità più volte conclamata che i capitali privati vengano chiamati a concorrere con quelli dello Stato nelle opere di trasformazione e di appoderamento.

Non vi è dubbio che, se riuscissimo a convogliare i capitali privati, nel maggior numero possibile, per queste opere di trasformazione agraria (dato che finalità della presente legge, come è stato ripetutamente affermato e riconosciuto da tutti i colleghi, non è soltanto l'assegnazione di terra ai contadini ma anche la loro trasformazione, bonifica ed appoderamento), noi renderemmo più facilmente attuabile la legge e faciliteremmo quella costituzione della piccola proprietà contadina che è uno degli scopi che più stanno a cuore a tutti noi.

Diceva l'onorevole Germani, nel suo ultimo intervento, che la profonda ed insanabile differenza che esiste fra la concezione del Governo e quella dell'estrema sinistra consiste appunto nel fatto che noi tendiamo a trasformare i braccianti in piccoli proprietari, senza vie traverse e rompendo intenzional-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

mente ogni preesistente rapporto con l'antico proprietario. L'onorevole relatore per la maggioranza aggiungeva che non terreno nudo scorporato noi vogliamo consegnare ai braccianti ed ai lavoratori della terra, ma terreno trasformato e migliorato secondo piani predisposti ed approvati dall'ente da cui dipenderà la effettuazione delle operazioni di scorporo.

Secondo me, onorevoli colleghi, opportuna, ed oso dire necessaria, è quest'opera diretta a spingere i proprietari a contribuire con i loro capitali privati a quest'opera di trasformazione e di bonifica; sperare, infatti, che i proprietari che sanno di dover subire degli scorpori possano investire capitali privati in queste opere di trasformazione per poi consegnare le terre ai contadini, è sogno ed utopia, mentre invece, se noi riconosciamo la possibilità di conservare una parte, sia pure piccola, di quella quota destinata ad essere scorporata, noi possiamo raggiungere lo scopo di far sì che determinati lavori, oltre che dallo Stato, possano essere eseguiti anche dai proprietari. Questo potrebbe essere un mezzo opportuno per contribuire alla pronta, efficace e tempestiva esecuzione della legge.

L'articolo 3-*quater* prevede appunto che il proprietario che esegua tutti i lavori che l'ente ha stabilito di fare sul terzo residuo, cioè il proprietario che su quel terzo residuo abbia eseguito le operazioni di trasformazione che l'ente ha previsto, entro il termine fissato nel suo inizio e nel suo compimento, dato che l'articolo dispone che queste opere vengano iniziate e compiute nel termine massimo, potrà conservare la metà dei terreni che ha così bonificato, trasformato e appoderato. Naturalmente, l'ente dovrà provvedere al rimborso di tutte quelle spese che il proprietario ha sostenuto per la parte che deve cedere all'ente stesso e nella misura che l'ente avrebbe sostenuto nel caso che questi lavori di trasformazione e di appoderamento fossero stati fatti dall'ente medesimo.

Vorrei, con un esempio chiarire ancor meglio il mio concetto. Se un proprietario deve subire uno scorporo di 900 ettari di terreno in base alla tabella, secondo l'articolo da noi proposto, consegnerà all'ente solo due terzi della parte scorporabile, cioè 600 ettari. Egli, nei restanti 300 ettari, in un brevissimo tempo, fissato dalla legge, deve iniziare le operazioni di trasformazione e di appoderamento. Queste operazioni devono essere portate a termine nello spazio di due anni, e allo scadere dei due anni dei 300 ettari così

trasformati e appoderati, 150 resteranno in proprietà del proprietario che ha eseguito queste opere, che ha convogliato i suoi privati capitali in un'opera che, altrimenti, sarebbe stata di pertinenza dei capitali statali, e i restanti 150 ettari verranno restituiti all'ente che li distribuirà tra i vari braccianti e lavoratori della terra, previo rimborso da parte dell'ente al proprietario delle spese sostenute per le opere di trasformazione e di appoderamento.

Naturalmente, occorre che tutta questa operazione — che forse, a prima vista, potrebbe sembrare complessa e farraginosa, ma che a un più attento esame non può non risultare di un'estrema semplicità — sia circondata da cautele a garanzia soprattutto perché queste operazioni non siano un facile espediente per eludere la legge.

Ed è per questo che con l'articolo 3-*quater* ho proposto che la richiesta di poter operare nei terreni scorporati limitatamente al terzo residuo da parte del proprietario debba avvenire nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio. E quale seconda cautela, sulla quale richiamo la vigile attenzione dei colleghi, ho proposto che i lavori devono essere iniziati immediatamente dopo l'approvazione del piano di trasformazione e devono essere compiuti nei termini che l'ente stesso fisserà.

Al proprietario è consentita, quale indiscusso vantaggio, la possibilità di scelta, nell'immissione dei braccianti nei terreni così bonificati e risultanti dalla trasformazione.

Questo è il significato dei due primi articoli che io ho proposto, dell'innovazione nei confronti del progetto di legge governativo. Io ritengo, modestamente, che la loro inclusione nella legge stralcio sia utile o opportuna. Perché, se questa trasformazione avverrà, almeno in parte, con i capitali privati, senza attingere alle somme messe a disposizione dallo Stato, e se la trasformazione e l'appoderamento avverranno in un termine di tempo ben delineato, e assai breve, con l'ausilio delle forze tecniche migliori di cui oggi dispone l'agricoltura e soprattutto tenendo presente la continuità dell'opera, noi avremo ottenuto l'innegabile successo di avere accelerato quel processo di suddivisione della terra ed in sostanza la formazione di quella piccola e media proprietà che è stata ed è la benemerita della nostra agricoltura, e che costituisce la caratteristica dell'agricoltura italiana così come di quella di tutto l'occidente europeo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Io ritengo che in tal modo noi non avremo soltanto garantito, in buona misura, la soluzione dei problemi inerenti all'insediamento stabile delle popolazioni sul suolo, e non soltanto avremo provveduto ad accelerare la soluzione di quelle questioni sociali che sono connesse alla vita di esse, ma avremo garantito la soluzione anche dei problemi che riguardano la produzione, perché io ho sempre confidato nelle capacità produttive ed intelligenti dei piccoli e medi proprietari, piuttosto che su quelle dei grandi che, il più delle volte, sono assenteisti, trascurati e svogliati.

Gli altri tre articoli riguardano il secondo lato della questione, e vogliono essere risposta a quelle osservazioni che noi sentiamo da tempo fare dai grandi agricoltori, e che hanno trovato eco nelle parole pronunciate dal relatore di minoranza onorevole Rivera, il quale, pur mantenendo un tono insolitamente moderato e pacato, ha lasciato però intravedere chiaramente il suo pensiero, che può condensarsi in due frasi: non dovete levare la terra a chi la conduce bene, dovete favorire chi ha speso e chi ha lavorato.

Ebbene, io dissento completamente da questa impostazione, perché osservazioni di questo genere dimostrano che si confonde il concetto di riforma fondiaria con altre opere che potranno anche essere più importanti e più utili, ma che indubbiamente non costituiscono la riforma agraria, perché la ragione principale della riforma sta nella necessità, per ragioni politiche e per ragioni sociali, come ha ben rilevato l'onorevole Gui nel suo lucido intervento, della costituzione di nuove unità poderali, ossia nella opportunità di promuovere a piccoli proprietari i braccianti, cioè quei contadini che fino ad ora non avevano terra, indipendentemente dal fatto che i proprietari abbiano ben lavorato o abbiano ben condotto le terre stesse.

Perché se noi dovessimo, con una formula legislativa, affermare che la riforma dovrà essere fatta soltanto nei confronti di chi non ha lavorato, ovvero se noi dovessimo trovare un altro sistema in base al quale, attraverso contributi governativi, gli agricoltori fossero spinti a migliorare le loro terre, dimostreremmo di non aver compreso i fini altamente sociali, economici e politici di questa riforma.

RIVERA, *Relatore di minoranza*. La riforma dovrà essere efficace, altrimenti fallirà.

MONTICELLI. Ciò non significa che entro determinati limiti ed a determinate condizioni, con le dovute cautele, e con i

dovuti riguardi, non si debba arrivare all'esonero dall'esproprio di quei terreni che formano aziende agricole organiche ed efficienti, condotte in forma associativa con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati.

È questione di limite, di quel limite che turba tanto i sonni dell'onorevole Miceli. Ma se il limite sarà oggetto di determinazione in sede di riforma generale, noi possiamo fin da oggi riuscire ad intravedere quale possa essere questo limite, ed a quale limite si debba ricorrere per risolvere il problema.

Io ricordo di aver presentato da alcuni mesi alla Camera una proposta di legge insieme con l'onorevole Coli, per la definizione del piccolo proprietario. La proposta ancora non è stata esaminata dalla Commissione della agricoltura. In base a questa proposta di legge io vorrei arrivare alla definizione del piccolo proprietario, nel senso che piccolo proprietario è colui il quale ha un reddito non superiore a 15 mila lire di imponibile 1939.

Con le limitazioni previste negli articoli aggiuntivi da noi proposti arriviamo anche alla definizione del medio proprietario: perché, quando ammettiamo che il terzo residuo non deve superare i 300 ettari e quando sosteniamo che la parte delle aziende cosiddette modello, che possono evitare lo scorporo, non può, in ogni caso, superare i 500 ettari, noi abbiamo già, onorevole Miceli, una certa delimitazione, siamo già vicini alla definizione del piccolo proprietario e del medio; e non sarà assolutamente difficile arrivare, in sede di riforma generale, a definire e delimitare con precisione la proprietà.

Ora, per arrivare a questo esonero dallo scorporo, occorrono delle precise condizioni. Nell'articolo 3 — *quinquies* io ho determinato le condizioni alle quali la presente legge non viene ad essere applicata ai terreni, che formano queste aziende cosiddette modello, condizioni quanto mai gravose, condizioni che costituiscono garanzia, dal punto di vista produttivistico. Non è una facile scappatoia, come taluni credono, per far sì che i proprietari, attaccandosi disperatamente a quest'ancora di salvezza, possano eludere le conseguenze della legge. Sono 4 condizioni che determinano con precisione e senza possibilità di evasione, che cosa si debba intendere per azienda agricola organica ed efficiente.

Prima: la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata all'ultimo quinquennio, deve superare di almeno il 40 per cento quella delle medesime colture

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

della zona del catasto agrario, cui appartiene l'azienda.

Seconda: il carico di lavoro, fisso ed avventizio, della superficie lavorabile, calcolato con riferimento all'ultimo triennio, in base alle tabelle allegate al regolamento per l'esecuzione della presente legge, non deve essere mai inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro.

Terza: le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nell'azienda devono essere nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità di lavoro ed alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione.

Quarta: l'azienda deve essere appoderata e le case coloniche rispondere alle esigenze dell'igiene.

Tali condizioni, onorevoli colleghi, come è evidente, non riguardano solo la efficienza dell'azienda, dal punto di vista produttivistico, ma attingono, e giustamente, alle condizioni di vita dei coloni e delle abitazioni coloniche.

Quindi, non il solo interesse del proprietario abbiamo considerato, ma anche e soprattutto le condizioni dei lavoratori; perché se è giusto che la proprietà sorta per il solo fine di speculazione, con il vizio inerente alla sua origine, senza adeguarsi ai bisogni della nazione e dei cittadini e senza adempiere a quella missione civile e sociale, che ad essa è inerente, ceda alle esigenze del presente momento storico, in cui la prevalenza, per un tassativo impegno costituzionale, deve essere data a chi lavora e a chi compie azione utile per la società, è anche giusto che, in sede di stralcio, noi veniamo a considerare quei proprietari che hanno seguito un progresso agricolo ed industriale, che si sono trasformati, ed aggiornati alle esigenze attuali. Io credo che, sotto questo profilo, le aziende che a questo abbiano adempiuto debbano ottenere qualche considerazione.

Ma lo Stato, oltre che ridurle a limiti molto modesti, deve essere garantito che questi limiti non debbano essere sorpassati. Ed è per questo che noi abbiamo proposto un ultimo articolo, il 3-sexies in cui si accorda al Governo della Repubblica la facoltà di procedere con legge delegata alle espropriazioni anche delle aziende modello nella parte che supera i 500 ettari.

L'articolo 3-sexies non ha bisogno di illustrazione, perchè in esso è previsto il diritto del proprietario di più di un'azienda

modello di scegliere in caso di scorporo, e naturalmente di avere la possibilità di far limitare lo scorporo ad una sola azienda.

Con questi cinque articoli aggiuntivi che ho sommariamente illustrato, ritengo di aver raggiunto lo scopo a cui avevo accennato all'inizio del mio intervento, cioè quello di adeguare le condizioni sociali e politiche della legge con quelle produttivistiche, al solo scopo, onorevole ministro, di potenziare, rafforzare la legge stralcio che tante perplessità, che tante riserve, che tanti dubbi ha generato in parte nell'opinione pubblica e in parte negli onorevoli colleghi.

Io, che in un primo tempo non ero scervo da queste perplessità e da queste riserve, ritengo di averle superate, avendo constatato che attraverso gli emendamenti apportati dalla Commissione, e attraverso quegli articoli aggiuntivi che ho avuto l'onore di illustrare e sui quali spero ottenere il consenso della Commissione e del Governo, la legge stralcio potrà avviarsi verso il suo cammino, al proficuo scopo di far sì che la terra venga data a chi la lavori e soprattutto in condizioni tali di poter produrre.

Noi non vogliamo distribuire nudi terreni: vogliamo che questi siano trasformati, appoderati, e per far questo dobbiamo contare moltissimo sull'intervento statale, ma dobbiamo anche non trascurare l'iniziativa privata e fare tutto il possibile per cercare di convogliare i capitali privati verso la terra. Quest'opera è altamente sociale!

Se i proprietari non sentiranno l'opportunità di aderire a questo invito eseguendo queste opere, non se ne potrà fare una colpa a noi. Noi siamo sicuri di aver esaminato tutti i lati della questione, e certi di avere portato il nostro modesto contributo, in un momento storico così difficile quale è quello che attraversiamo. L'aver raggiunto queste direttive, averle indicate, aver cercato di far convogliare verso la terra i capitali privati è opera altamente sociale. Significa, onorevoli colleghi, ancora una volta aver riaffermato, dinanzi al dilagare di tanta barbarie, che noi consideriamo, al di sopra della materia, i valori ideali dell'uomo, con tutte le sue nobili aspirazioni e con il suo lavoro altamente creativo.

PRESIDENTE. Poiché gli articoli 5-ter e 5-quater degli onorevoli Caramia e Colitto sono strettamente collegati con quelli testé svolti dall'onorevole Monticelli, ritengo opportuno siano svolti in questa sede.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

L'onorevole Caramia ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 5-ter.

« I terreni che in applicazione della tabella risultano espropriabili, sono oggetti di esproprio immediato nella misura del 50 per cento.

« Il 50 per cento residuo vincolato e la sua destinazione è regolata dalle seguenti norme:

1°) i terreni costituenti la metà residua vincolati possono, su richiesta del proprietario da presentarsi all'ente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, essere venduti dall'attuale proprietario a contadini coltivatori, manuali della terra, secondo le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144. Tale facoltà deve essere esercitata nel termine di due anni dal giorno della determinazione da parte dell'ente della metà vincolata.

« Agli acquirenti sono estese le agevolazioni riconosciute agli assegnatari dei terreni concessi dall'ente;

2°) il proprietario il quale non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo precedente, ed intenda invece conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti la metà residua, può chiedere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire in proprio su tutti i terreni della metà residua, le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione.

« Eseguita tale trasformazione il proprietario deve consegnare all'ente la metà dei terreni trasformati, previo pagamento delle indennità di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuto l'ente per il compimento delle opere stesse al netto dei contributi corrisposti dallo Stato. In tal modo il proprietario acquista il diritto a conservare l'altra metà. Entro sei mesi dalla data di autorizzazione, il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di avere dato corso ai lavori previsti, o entro due anni non abbia attuato la trasformazione, sarà espropriato anche dei terreni costituenti la metà residua.

« Resta riservato al proprietario, che ha proceduto alla trasformazione di cui sopra, il diritto di scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali costituenti la quota da consegnare all'ente, con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per gli assegnatari dell'ente stesso ».

ART. 5-quater.

« La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni formanti aziende agrarie che, tenuto conto della normalità delle condizioni delle aziende esistenti nella zona, presentino particolare carattere di organicità ed efficienza, e sempre quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni da accertarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore almeno del 30 per cento di quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

b) il carico di lavoro salariato (fisso ed avventizio) od associato, comunque impiegato sulla superficie lavorabile dell'azienda, calcolato con riferimento all'ultimo triennio, non sia inferiore a 0,2 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nell'azienda siano superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro ed alla partecipazione ai risultati della produzione ».

L'onorevole Caramia ha facoltà di illustrarli.

CARAMIA. Il mio emendamento collima, nelle linee generali, con quello Monticelli, del quale condivido completamente i principi, anche perché essi sarebbero moderatori dell'applicazione della legge. Evidentemente noi intendiamo di pervenire a un criterio conciliativo: salvare cioè le esigenze delle masse dei lavoratori e lasciare un margine al proprietario per l'investimento dei suoi capitali.

Ecco perché nella formulazione del mio emendamento ho chiesto che i terreni che, in applicazione della tabella, risulteranno espropriabili, lo siano immediatamente nella misura del 50 per cento della superficie. Io posso anche aderire, ed aderisco, a quella misura che è stata stabilita nell'emendamento Monticelli, cioè di riservare il terzo al proprietario dei terreni espropriabili ed i due terzi all'ente. Quindi, non insisto sull'aliquota del 50 per cento e accetto, invece, l'altra proposta dell'onorevole Monticelli.

Nel mio emendamento io dico che questo 50 per cento, ridotto adesso al terzo, dovrebbe essere vincolato e suggerisco le norme per la sua destinazione.

Ritengo che non vi debbano essere ragioni per opporsi alla norma proposta con l'alinea primo del mio emendamento, la quale

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

non farebbe che aiutare sempre più la costituzione della piccola proprietà contadina.

Il secondo alinea del mio emendamento combacia con quanto proposto dall'onorevole Monticelli, e così anche il secondo e il terzo comma.

Ritengo pertanto superfluo spiegare le ragioni che mi hanno indotto a formulare le varie parti del mio emendamento, perché esse sono già state brillantemente illustrate dall'onorevole Monticelli.

Nell'articolo 5-*quater*, invece, dissento dal pensiero espresso dall'onorevole Monticelli, il quale ha stabilito come indice di produzione il 40 per cento anziché il 30 per cento. Ma non ho difficoltà ad accettare il primo.

Inoltre, mi pare che l'emendamento Monticelli stabilisca il carico di lavoro salariale di 0.3 unità lavorative per ettaro; ma anche su questo non ho difficoltà di conformarmi a quanto è contenuto nell'emendamento anzidetto.

Come si vede i nostri emendamenti hanno una parte comune, meno per quanto ha riferimento al 2° comma dell'emendamento di cui all'articolo 5-*ter*.

Credo di non dover aggiungere altre parole e dichiaro di accettare completamente l'emendamento formulato dall'onorevole Monticelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 5-*ter*.

« Il proprietario, che intenda bonificare un terzo del terreno soggetto a scorporo, ha diritto di ritenere metà di tale terreno, che potrà affidare a coltivatori diretti da lui scelti, restando l'altra metà, a bonifica compiuta, all'ente di riforma col rimborso delle spese di trasformazione, che l'ente avrebbe sostenute ».

ART. 5-*quater*.

« È data facoltà al proprietario od a consorzi di proprietari di offrire altra terra di pari reddito in sostituzione di parte o di tutta la terra, che dovrebbe essergli scorporata ».

Ha facoltà di illustrarli.

COLITTO. L'articolo 5-*ter* è stato da me concepito e redatto alla luce di altro articolo, che venne approvato dalla Commissione di senatori e di deputati, incaricata di esaminare il progetto di riforma fondiaria. Io ho sotto gli occhi il testo — riportato da tutti i giornali — di questo articolo. Eccolo: « Il proprietario, il quale intenda conservare de-

finitivamente una ulteriore parte della proprietà, può chiedere di eseguire in proprio le opere di trasformazione previste dall'ente entro il termine di due anni. Eseguita tale trasformazione, il proprietario potrà consegnare all'ente la metà dei terreni trasformati e in tal modo acquistare il diritto a conservare l'altra metà. Resta riservato al proprietario, che trasformi la parte di terreno non immediatamente espropriata, il diritto di scelta dei contadini da immettere nell'unità colturale risultante dalla trasformazione col rimborso delle spese di trasformazione, che l'ente avrebbe sostenuto ».

Ora io propongo che si inserisca nella legge un articolo per stabilire che il proprietario che intenda bonificare un terzo del terreno soggetto a scorporo ha diritto di ritenere metà di tale terreno, restando l'altra metà, a bonifica compiuta, all'ente di riforma. L'articolo bene si inquadra, se non mi inganno, nel sistema della legge e rappresenta — se mi è consentito dirlo — forse l'unico articolo, legato alla riforma, gradito all'iniziativa privata, a quella iniziativa che la legge purtroppo non pare tenga in eccessivo conto, malgrado gli imperativi della carta costituzionale.

Sono anche disposto a non insistere sull'ultima parte dell'emendamento, e cioè sulla inserzione nella norma delle parole « col rimborso delle spese di trasformazione, che l'ente avrebbe sostenuto ». L'emendamento, in tal guisa modificato, dovrebbe essere accolto, anche perché, in applicazione della norma che, accogliendosi l'emendamento, verrebbe ad essere posta, lo Stato verrebbe a risparmiare non lievi capitali, ottenendo insieme lo stesso risultato che con la riforma si propone di raggiungere.

Circa l'articolo 5-*quater*, lo rilevo alla Camera che, quando parlo di terreni di pari reddito, intendo parlare di pari reddito complessivo. Una tra le tante ragioni per le quali si ritiene, e non a torto, che vi sia stata una sosta nella iniziativa privata nel settore delle grandi aziende deriva (e questo non è certo piacevole) dalla perplessità con la quale queste hanno considerato il progetto governativo relativamente alla scelta della terra da conferire. Non si dice nulla nel disegno di legge a questo riguardo. Per modo che l'espropriando, non sapendo se lo Stato, attraverso l'ente, avrebbe accettato la terra, che egli aveva pensato di conferire, e non sapendo su quale pezzo dell'azienda sarebbe andato a cadere l'esproprio, si è fermato sulla via dei miglioramenti e delle trasformazioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Ora una norma, secondo la quale la ditta catastale soggetta all'eproprio ha la possibilità di scegliere i terreni da conferire, purché il reddito imponibile complessivo resti identico, verrebbe ad eliminare ogni perplessità così nociva alla vita produttiva dell'agricoltura.

Questa, la ragione fondamentale del mio emendamento. Ma non basta. L'emendamento trova altresì la sua giustificazione in una esigenza di carattere morale: consentire al proprietario di ritenere quella parte della proprietà, che più è stata oggetto delle sue cure e che costituisce una azienda unitaria. Ed ancora è fondato sulla necessità di evitare che lo scorporo avvenga secondo i criteri troppo discrezionali dell'ente incaricato della riforma, criteri che possono tradursi in arbitrio, sia nel favorire che eventualmente nel danneggiare il proprietario scorporato.

Io non dirò che potrebbe anche il proprietario sentirsi spinto a tentativi di corruzione per essere autorizzato a conferire una zona piuttosto che un'altra; ma non è dubbio che, non accettandosi il mio emendamento, andranno di certo a verificarsi non lievi inconvenienti.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. A me pare che il legislatore dovrebbe prima accertare la fattispecie reale e poi configurare la norma giuridica. Perché nel progetto governativo non è prevista l'esenzione ora proposta?

Il Governo ha fatto una indagine; il Governo si è preoccupato di accertare se nel mezzogiorno d'Italia esistano aziende che hanno raggiunto un alto grado di perfezionamento produttivo.

Questa indagine, a mio giudizio, è risultata negativa. Chi può dare la definizione delle aziende tipo, delle aziende che abbiano raggiunto un alto grado di perfezionamento tecnico ed economico? È la scienza economica agraria che può darla; non può essere il legislatore.

Ora, la scienza economica agraria dice che nell'Italia meridionale non ci sono aziende tipo, non ci sono aziende che abbiano raggiunto un alto grado di perfezionamento produttivo. Ed allora perché si vuole creare giuridicamente un tipo di azienda che non trova riscontro nella realtà? Si vogliono esentare, come aziende tipo, aziende che non hanno i requisiti delle aziende tipo, ovvero si vuole creare un precedente molto serio per la riforma nelle altre regioni d'Italia?

Se noi esentiamo oggi aziende del mezzogiorno d'Italia che hanno determinati requisiti, che cosa faremo quando ci troveremo in presenza delle aziende della pianura padana? Le dobbiamo esentare tutte, onorevoli colleghi, non v'è dubbio. Perché non possiamo fare alle aziende del Settentrione un trattamento inferiore a quello che oggi facciamo alle aziende del Mezzogiorno.

Noi abbiamo in sede di Commissione avvertito questa disposizione ed ora ritorno a pregare i proponenti di non voler insistere nella loro proposta e la Camera di voler votare contro la proposta stessa.

PALLENZONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLENZONA. Io sono decisamente contrario a questi emendamenti. Mi rifaccio alla ragione fondamentale della legge sostenuta dal ministro. Noi dobbiamo ottenere la maggiore quantità di terreni da distribuire ai contadini futuri proprietari. Non si capisce perché, a cominciare dall'amico onorevole Rivera, si voglia monopolizzare la scienza agraria. Io credo che il collega Gorini di Ferrara potrà portare qui esempi chiarissimi, attraverso i quali si dimostra che la cessione di terre a cooperative di lavoratori ha pressoché raddoppiata la produzione.

RIVERA, *Relatore di minoranza*. La situazione di Ferrara è differente.

PALLENZONA. Quindi bisogna andare adagio col pensare che solo l'antico proprietario possa essere un buon conduttore della terra, perché non avete ancora la possibilità di fare il confronto con quelli che devono ancora averla, questa terra, e non possono quindi, prima d'ora, aver dimostrato la propria capacità al riguardo. Non è possibile fare comparazioni fra un dato di fatto positivo passato e un dato di fatto che si riferisce all'avvenire.

Comunque, faccio osservare che questa serie di emendamenti è ben strana, perché tende a far sì che questa riforma, che, per volere di tutti, è fatta per i contadini, arrechi benefici ai proprietari, esentando un numero esagerato di quote da scorporare, tra le categorie dei terreni che già godono di particolare riconoscimento e beneficio a mezzo del congegno della tabella di scorporo che tiene conto dei terreni meglio condotti e più redditizi, attribuendone merito ai proprietari conduttori.

Onorevoli colleghi, non si può indulgere verso questi emendamenti se non dando al paese la sensazione che non vogliamo affrontare di petto il problema. Infatti, in questi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

emendamenti, sostanzialmente, si dice che i proprietari che abbiano dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di non aver dato corso ai lavori nel tempo previsto dai piani, ossia non abbiano compiuto la trasformazione del terzo residuo entro due anni, saranno espropriati anche dai terreni costituenti tale terzo. Non è chi non veda come, con questa procedura, non si ottenga altro risultato se non quello di perdere due anni. Io capirei l'emendamento se ai proprietari che non ottemperano al loro impegno fosse scorporata una quota doppia: almeno così avremmo un beneficio corrispondente alla perdita dei due anni, altrimenti i proprietari inadempienti resterebbero premiati anziché puniti godendo due anni di più il terzo della superficie da scorporo, e resterebbero al confronto indiettamente puniti i proprietari pienamente adempienti ai loro impegni.

Questo, onorevole ministro, è il mio pensiero, ed ella sa quanto ciò corrisponda ad una mia profonda convinzione. Io veramente, onorevole Segni, penso che accettando questi emendamenti portiamo la legge fuori dai binari che ella ha tracciato. Noi abbiamo già accettato di favorire i proprietari che hanno dimostrato di aver compiuto investimenti e di saper rendere maggiormente produttivi i loro terreni. Ora vogliamo aggiungere altri benefici a vantaggio dei medesimi ed anche di coloro che tali opere non hanno saputo o voluto fare e sono rimasti in possesso di terre improduttive. Davvero mi pare che si esageri. Io insisto su questo mio concetto e spero che la Camera vorrà valutare allo stesso modo la portata di questi emendamenti. Io ritengo che accettando modifiche di questa fatta usciremo dai compiti, così importanti e così belli dal punto di vista sociale, che la legge si prefigge. Spero pertanto che la Commissione ed il ministro vorranno respingere o quanto meno attenuare al massimo gli emendamenti stessi.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Mi sembra che l'onorevole Pallenzona nel dire che, con questo gruppo di emendamenti, noi usciamo fuori dal binario dalla legge, abbia detto una cosa sostanzialmente giusta. Purtroppo, però, più che uscire dal vecchio binario, caro onorevole Pallenzona, noi stiamo entrando in un binario nuovo preparato da questo gruppo di emendamenti che non a caso sono stati proposti in Assemblea.

L'onorevole Monticelli, nell'illustrare i suoi emendamenti, ha forse un po' velato, con

la sua dolce parlata toscana, la loro sostanza effettiva. Ma in realtà che cosa rappresentano gli emendamenti dell'onorevole Monticelli? Esaminiamoli.

Attraverso il primo gruppo di emendamenti, quello del terzo scaglione, si tende ad escludere in un primo momento dall'esproprio immediato un terzo dei terreni per i quali l'esproprio è previsto dalla tabella, e in un secondo tempo ad escludere definitivamente dall'esproprio un sesto dei terreni, perché la maggior parte dei proprietari imboccherà immediatamente questa strada prevista dagli articoli suggeriti dall'onorevole Monticelli e ne avrà anche la possibilità, perché anche quei proprietari i quali non avessero avuto fino a questo momento la disponibilità del denaro, sarebbero ora aiutati da due fatti: in primo luogo perché per le opere di trasformazione che essi andranno ad eseguire avranno il normale contributo previsto da parte dello Stato; e in secondo luogo perché potranno giovare di quei soldi che essi incasseranno per l'esproprio della parte di terreno che ad essi verrà in ogni caso espropriata.

Quindi, praticamente, il risultato, sotto il velame tenue delle parole dell'onorevole Monticelli, di questi emendamenti, sarà il seguente: che una quota importante delle terre per cui la tabella prevede l'esproprio, non sarà più espropriata e rimarrà nelle mani dei vecchi proprietari, sottraendo terreni da distribuire a quella già limitata porzione di famiglie contadine a cui, applicando integralmente la nostra tabella, la terra potrebbe andare.

Seconda questione: lo stesso fenomeno si verificerebbe applicando l'altro gruppo di emendamenti, quelli dell'azienda modello. Qui dissenso con l'onorevole De Vita in questo: che questi emendamenti non hanno senso per i territori per i quali la legge dovrebbe operare. Io ritengo invece che si potranno indicare fin da ora nominativamente in alcune province del Mezzogiorno le aziende che verrebbero a beneficiare in questo articolo.

Parliamoci chiaro: questo articolo è stato il risultato della lotta che l'onorevole De Martino ha riaccessato in seno al gruppo della maggioranza alla vigilia che la legge venisse portata in Assemblea. E l'onorevole De Martino e il gruppo di agrari meridionali i quali hanno delle aziende di questo tipo hanno fatto in modo che, sotto, appunto, la dolce parlata toscana dell'onorevole Monticelli, si introducesse un criterio che limiterà gli espropri nelle regioni meridionali e dell'Italia centrale,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

e costituirà un precedente pericoloso per la futura legge che dovrà riguardare tutto il territorio nazionale.

Ora, onorevoli colleghi, io non entrerei in altri particolari per quanto riguarda il primo gruppo di emendamenti, perché mi sembra che siamo di fronte ad un giuoco degli specchi per trovare qualche scappatoia, qualche via di uscita che possa limitare ancora la tabella già così limitata (l'esclusione della terza quota, la possibilità di fare degli investimenti, poi la metà del terzo che rimane al proprietario, e così via). È chiaro che siamo di fronte ad un tipico giuoco di bussolotti per confondere le carte e per cercare di riprendere per una scorciatoia quel poco che si è dato attraverso la tabella.

Io desidero soltanto fermarmi, con poche osservazioni, su alcune delle ragioni che sono state esposte per sostenere che l'azienda modello debba essere esclusa dalla riforma fondiaria. Qui sono state dette delle cose assurde. I colleghi che parlano di azienda modello non sanno che stiamo trattando di riforma fondiaria e che essa non deve incidere soltanto sulla proprietà mal coltivata o poco coltivata. Se avessimo voluto questo, avremmo applicato le leggi di preriforma che esistono nel nostro paese: la legge sull'assegnazione delle terre incolte, la legge che riguarda la questione delle bonifiche, per cui i proprietari che non hanno eseguito determinate opere possono essere espropriati e così via.

Ma è chiaro che la riforma fondiaria investe la proprietà terriera nel suo complesso come tale per degli scopi non di carattere caritativo, non per soccorrere i contadini poveri che hanno bisogno, ma per affermare un insieme di principi di carattere sociale, politico ed economico, che deve, attraverso la realizzazione di una grande opera di giustizia nei confronti delle masse più diseredate, portare un cambiamento nella struttura della società dello Stato italiano, nel suo complesso. Questo è il problema della riforma fondiaria. Allora che cosa c'entra l'azienda modello? L'unica preoccupazione che ci può essere di fronte a questo fatto è quella che era, ed è, in noi e che ha fatto sì che in un articolo — che voi avete respinto all'inizio — noi affermassimo che non bisognava scindere l'unità produttiva dell'azienda agraria.

Su questo siamo senz'altro d'accordo, e nessuno di noi può essere così folle da pensare che la riforma fondiaria debba servire a far fare un passo indietro all'agricoltura italiana, rompendo l'unità produttiva che si è

determinata in certe zone agricole. Questo è evidente, ma questo significa che quando la terra delle aziende sarà espropriata ai vecchi proprietari e sarà dato in possesso ai contadini che la lavorano, bisognerà trovare delle particolari forme organizzative e giuridiche tali che questa terra possa essere condotta dai coltivatori che la lavorano in forma associata, conservando e mantenendo — anzi, facendo progredire e sviluppando — l'unità organica dell'azienda stessa.

Quindi, tutto quello che si dice sul fatto che l'azienda agraria che ha raggiunto un grado di organicità debba essere esentata per una via o per l'altra dalla riforma, non debba essere intaccata dall'esproprio, tutto questo deve essere escluso, perché non è pertinente al dibattito che noi stiamo sostenendo.

Si potrà dire: ma questo criterio noi l'abbiamo accettato, tanto è vero che la tabella prevede che essa opererà in terreni dove sono stati fatti investimenti. Ma a questo punto viene l'intervento dell'onorevole Pallenzona, il quale dice: noi, mettendoci su questa strada usciamo fuori dal binario; cioè quello che la tabella — in modo, secondo noi, molto limitato — cerca tuttavia di fare, attraverso questi emendamenti si cerca di limitare. E dopo questi emendamenti verranno quelli sulla figliuolanza degli agrari. Poi ne vedremo spuntare degli altri. Di modo che, questa tabella che formalmente dovrebbe garantire l'esproprio di un certo complesso di terre, attraverso queste successive limitazioni arriverà a dare una quota di terra molto inferiore.

È per questo che, non soltanto noi che abbiamo delle obiezioni sostanziali a tutto il complesso della legge, dovremmo votare contro questi emendamenti, ma anche tutti quei colleghi, i quali in buona fede hanno dichiarato di credere nella efficacia della tabella e nella efficacia della legge quale essa è stata concertata, dovrebbero essere in questo caso concordi con noi nel respingere questi emendamenti.

Essi, onorevoli colleghi, sono frutto di compromessi, frutto di una serie di manovre di corridoio di cui noi abbiamo avuto la possibilità, giorno per giorno, di seguire gli sviluppi nei comunicati dei vari partiti della maggioranza, negli incontri fra i *leaders* di questi partiti per introdurre nel testo della legge delle limitazioni che, soprattutto per coloro che a questo progetto di legge attribuiscono un minimo di efficacia, dovranno apparire tali da tagliarle le unghie, da strapparle i denti, fino a ridurre questo progetto

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

a ciò che è nelle intenzioni dell'onorevole De Martino e dei suoi amici, in primo luogo, ma anche di molti altri che non si sono fatti la pubblicità dell'onorevole De Martino.

Per questo credo che debbano essere respinti questi emendamenti equivoci, i quali sono un cavallo di Troia, che noi introduciamo nella legge per renderla ancora più inoperante.

FERRARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS. Voterò a favore degli emendamenti Monticelli, che io pure ho firmato, e sui quali non so per quale ragione non figurino in calce anche il mio nome insieme con quello del proponente.

PRESIDENTE. Si tratterà certo di una omissione di stampa: per lei provvidenziale, altrimenti non le avrei potuto dare tacoltà di parlare. (*Commenti - Si ride*).

FERRARIS. Vorrei fare solo qualche osservazione in merito all'esonero dallo scorporo delle così dette aziende modello.

Naturalmente io, come tecnico agrario, sono favorevole in pieno a questo esonero dallo scorporo, in base alla tabella, di queste determinate specie di aziende, tecnicamente e modernamente organizzate, che abbiano le caratteristiche specificate nell'emendamento stesso.

Debbo però rilevare che, a mio parere, la percentuale di superproduzione, che qualcuno trova troppo bassa, del 40 per cento, secondo me, tecnico, è altissima, e quindi penso che saranno poche le aziende le quali potranno usufruire di questa esenzione. In verità avrei proposto, invece del 40, il 30 per cento, lasciando invariate le altre condizioni che sono richieste dagli emendamenti proposti.

Con questa modificazione, le aziende da esentare dallo scorporo non cesserebbero di avere, ciò che noi tutti intendiamo, il carattere di veri e propri poderi modello, adempienti in pieno alla loro alta funzione sociale nello spirito della Costituzione.

Queste aziende sarebbe ingiusto e dannoso spezzettarle. Ingiusto, perché, sottoponendole alle norme generali di scorporo, si verrebbe, in un certo qual modo, a punire i proprietari che hanno, di loro iniziativa, bonificato le terre, investendo in esse con fiducia, passione e gravi sacrifici capitali cospicui che essi avrebbero molto più comodamente potuto investire in titoli di Stato od industriali, od in altre imprese assai meno utili dal punto di vista produttivistico o sociale.

Questi agricoltori sono, secondo me, dei benemeriti, se è vero che è benemerito chi bonifica terre improduttive in zone insalubri, chi

produce non solo per sé, ma anche per la collettività, chi crea per i lavoratori condizioni di lavoro redditizio ed igienico, contribuendo così alla diminuzione della disoccupazione, che costituisce la maggiore piaga dell'Italia in questo momento. Punire questi agricoltori vorrebbe dire indurli a pentirsi amaramente di quanto hanno fatto ed ottenuto, e metterli sullo stesso piano degli egoisti, degli assenteisti, dei neghittosi, che sono purtroppo molti nelle zone nelle quali dovrebbe essere applicata la legge stralcio.

Oltre che ingiusto il provvedimento, come ho detto, sarebbe dannoso sotto molteplici aspetti.

Scorporando anche le aziende modello, si arresterebbe ogni nuovo investimento di capitali nella terra. Ciò è intuitivo e non richiede particolari spiegazioni.

Lo scorporo e la formazione di piccole proprietà contadine, in sostituzione di aziende modello, razionalmente dirette e modernamente attrezzate, non aumenterebbe certamente la produzione, ma molto più probabilmente la diminuirebbe. Vi sono in Italia casi in cui si è notato che la formazione della piccola proprietà contadina, al posto della grande proprietà industrializzata, ha diminuito la produzione nel suo complesso. So, peraltro, e non me lo nascondo, che lo smembramento di grosse e medie proprietà padronali, trascurate o mediocrementemente modernizzate, ha portato e porterà aumento di produzione e, forse, anche di occupazione di manodopera: ma questi non sono i casi che noi sosteniamo; ognuno di noi se ne renda ben conto.

Con lo scorporo, sia pure parziale e limitato, si renderebbero, nelle aziende modello, inattivi e antieconomici, per la loro sproporzione riguardo alla superficie ed all'importanza del podere, gli impianti centrali di sollevamento di acqua e di irrigazione, di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, e la stessa dotazione di macchine, di bestiame e di fabbricati.

Una azienda industriale moderna forma un tutto unico, studiato, progettato ed attuato in perfetta armonia con la superficie e le produzioni. Alterando in qualsiasi modo queste ultime si sconvolge tutto e si danneggia enormemente la produzione.

Lo scorporo delle grandi e buone aziende moderne, che adempiono bene la loro alta funzione sociale, non diminuisce affatto, anzi aumenta la disoccupazione agricola. Infatti, i nuovi piccoli proprietari che si insedieranno sulla terra — troppo pochi, purtroppo, in confronto alla massa dei braccianti — coltiva-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

ranno essi stessi, con l'aiuto dei familiari, i loro campi, guardandosi bene dall'assumere manodopera avventizia, che porterebbe loro spese ed impegni non lievi, od assumendone solo saltuariamente, in qualche giornata di punta. Essi lavoreranno giorno e notte, pur di realizzare economie, tanto più necessarie in quanto dovranno economizzare per riscattare il valore del fondo loro concesso in proprietà.

Per le considerazioni sopra citate, io penso che la legge stralcio dovrebbe mirare, soprattutto, a incorporare, bonificare ed assegnare ai contadini le terre latifondistiche male coltivate e suscettibili di miglioramenti fondiari, ivi comprese anche le aziende solo mediocrementemente coltivate e scarsamente produttive. Con questo programma essa porterà reali benefici alla nazione: vero aumento di produzione, impiego di molta manodopera disoccupata, formazione di piccola proprietà contadina realmente efficiente e produttiva, miglioramento delle condizioni sociali ed igieniche dei lavoratori della terra.

La realizzazione di questo santo programma richiederà l'impiego di mezzi finanziari cospicui. Calcolo che in media non occorrono meno di 1 milione e 200 mila lire per ettaro, con riferimento a una piccola azienda contadina, di 6-7 ettari, per l'acquisto del terreno in base al prezzo di esproprio, per la costruzione dei fabbricati rurali, per il dissodamento, per la sistemazione della superficie, per la costruzione della viabilità aziendale, per le piantagioni legnose su circa un decimo di superficie, per la dotazione di scorte vive e morte (bestiame e macchine) e per spese generali.

In molti casi si arriverà anche ad un milione e mezzo per ettaro. Ad ogni modo, prendiamo pure per base di calcolo di 1 milione e 200 mila lire per ettaro.

Se in base alla legge stralcio si dovessero acquistare, bonificare, appoderare e distribuire ai contadini 700 mila ettari, come dice la relazione al disegno di legge, occorrerebbero almeno 840 miliardi, invece purtroppo....

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Questi calcoli non sono esatti.

FERRARIS. Li ho calcolati con molta ponderatezza, e li ritengo esatti. Purtroppo, la disponibilità di fondi per i 10 anni di attuazione della riforma nelle zone contemplate dal nostro disegno di legge, non raggiunge la metà del presunto fabbisogno.

Non mi sembra, quindi, che sia il caso di distogliere parte degli scarsi mezzi disponibili per espropriare ed appoderare terre già alta-

mente produttive, in piena efficienza, socialmente molto utili. Queste lasciamole in pace: in sede di riforma generale si vedrà in ogni caso quali interventi potranno essere opportuni anche per esse. La scelta delle aziende da esonerare dallo scorporo in base alla tabella dovrebbe essere fatta con molta ocularità. Non credo sia prudente lasciarla all'arbitrio assoluto degli enti incaricati dell'attuazione della riforma.

Il compito della designazione di dette aziende dovrebbe essere demandato ad organi tecnici ministeriali competenti e disinteressati, quali potrebbero essere, ad esempio, gli ispettorati compartimentali o gli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Raccomando, quindi, vivamente al ministro di dare poi, in sede di regolamento o di istruzioni per l'applicazione della riforma, opportune e precise disposizioni in questo senso. (*Approvazioni*).

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Mi dichiaro, a nome del mio gruppo, decisamente contrario a questi emendamenti aggiuntivi, che sono stati concordati tra i deputati della maggioranza.

Con piacere ho notato che l'onorevole De Vita ha manifestato il suo aperto dissenso, e ho sentito con compiacimento la voce fresca e onesta dell'onorevole Pallenzona denunciare il tentativo di siluramento della legge che effettivamente, attraverso questo gruppo di emendamenti, si vuol tentare.

In questo disegno di legge si intenderebbe inserire due ordini di esenzioni: la prima è quella contemplata dall'articolo 3-*quater*, la seconda dall'articolo 3-*quinqüies*. Nel primo, si contempla la facoltà da parte del proprietario espropriato di sottrarre al procedimento di espropriazione un terzo delle terre soggette all'espropriazione, in base alla tabella di scorporo, purché egli si impegni ad attuare nel termine di due anni un determinato programma di trasformazione su questo terzo, che poi rimarrebbe per metà a lui e per metà andrebbe all'ente di riforma.

Ora, viene spontanea la domanda: perché noi dobbiamo usare questa facilitazione nei confronti di proprietari che aspettano proprio l'ultimo momento, aspettano proprio che entri in vigore la legge di riforma fondiaria, per affrettarsi a fare quello che non hanno fatto per anni ed anni? Io non so perché vi debba essere questa facilitazione. Possiamo rispondere che essi potevano far prima quanto si propongono di fare adesso; adesso deve intervenire l'opera dell'ente di riforma, e noi non possiamo addentrarci in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

queste esenzioni senza effettivamente rischiare di incrinare tutto il meccanismo della messa in applicazione della legge e di ritardare enormemente l'opera che ci proponiamo di attuare.

Per quello che riguarda l'articolo 3-*quinquies* ho ascoltato con interesse l'onorevole Ferraris descrivere le condizioni di sviluppo economico raggiunte da queste aziende che il citato articolo contempla. Sono evidenti le ragioni che l'onorevole Ferraris ha esposto, cioè ragioni che ci suggeriscono di non intaccare queste aziende, che costituiscono veramente un complesso economico unitario.

Ma, onorevoli colleghi, si può far posto a tutte queste considerazioni, si può raggiungere lo stesso lo scopo di non intaccare la consistenza economica dell'impresa organica, incorporandola completamente e affidandola a cooperative. Se voi scorporate queste aziende e le affidate alle cooperative, il complesso economico rimane intatto.

MARENGHI. Vogliamo premiare chi ha lavorato.

ZANFAGNINI. Mi permetta, onorevole Marenghi: se noi volessimo sottrarre le aziende all'espropriazione, io ho visto con quali cautele voi avete creduto di circondare l'esenzione dall'espropriazione, ho visto che voi avete richiesto che la conduzione sia in forma associativa, ho visto che avete richiesto anche la partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione. Ho visto queste vostre preoccupazioni, ma esse, onorevoli colleghi, non sono affatto sufficienti; credo, purtroppo, che esse siano una lustra, perché la forma associativa — voi lo sapete — è anche la mezzadria. Quindi, niente di nuovo voi chiedete in questo vostro articolo. Forma associativa è anche la mezzadria, forma di partecipazione ai risultati della produzione è anche la mezzadria; quindi voi, esentando questi complessi organici dall'espropriazione, non chiedete nulla di più di quello che non sia attualmente in vigore.

Invece, bisogna fare un altro passo, se vogliamo riconoscere a queste aziende il privilegio singolare di essere esonerate dall'applicazione della tabella di scorporo, bisogna fare un passo effettivo verso questa partecipazione. La mezzadria non è una vera partecipazione. Voi sapete che in sede di contratti agrari abbiamo escluso anche la condirezione e abbiamo soppresso quanto era previsto nel progetto originario del Governo, e cioè i consigli di gestione e di fattoria. Ebbene, chiedete almeno che in tali aziende, che godono di questa esenzione, siano introdotti questi elementi:

la partecipazione dei lavoratori alla direzione e alla gestione dell'azienda attraverso i consigli di gestione e di fattoria.

In tal modo si raggiungeranno quei fini economici che noi ci proponiamo di raggiungere, e cioè di non toccare queste aziende modello, altamente industrializzate, e si raggiungeranno più concreti risultati sociali. Perché a questo dobbiamo tendere, appunto, con la nostra riforma, che, se lasciassimo le cose come sono, io non potrei essere d'accordo con questo emendamento.

Conosco le buone intenzioni che animano i colleghi della maggioranza in questa riforma dei contratti agrari e fondiari, ma purtroppo questo rappresenta anche il risultato di quella offensiva che si è scatenata in mezzo a voi, e che vi ha spinti a fare queste concessioni, che sono veramente esorbitanti, e che rischiano di compromettere tutto il meccanismo della legge. Io vi esorto quindi, onorevoli colleghi della maggioranza, a rivedere questi emendamenti che rappresentano un grosso pericolo nel sistema della legge.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 3-*quinquies*, noi proponiamo un emendamento di questo genere: che alle altre condizioni che sono stabilite dalla legge se ne aggiunga un'altra, la quale subordina certamente il voto del mio gruppo, favorevole al seguente emendamento:

« Aggiungere alla fine:

« e) che sia costituito e funzioni fra i proprietari titolari dell'azienda e del lavoratore, il consiglio di fattoria o di gestione ».

PRESIDENTE. Alla fine del quarto comma dell'articolo 3-*quater* dell'onorevole Monticelli, l'onorevole Cartia propone di aggiungere la frase « senza alcun indennizzo ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARTIA. Questo gruppo di emendamenti, che anch'io ho sottoscritto, sono il risultato, non di una improvvisazione in Assemblea, ma formarono oggetto di discussione molto vivace in sede di Commissione di agricoltura, e furono sospesi solo per essere esaminati in aula. Questi emendamenti, però, erano diversamente formulati in quanto erano impostati sulla esenzione di un terzo, con una sola condizione, concretata in una duplice facoltà: o di migliorare questo terzo, salvo poi a ritenerne un sesto, o di poter vendere questo terzo liberamente a contadini che rispondessero alla qualità di coltivatori diretti. Attorno a questo e ad altri emendamenti,

come ha già accennato l'onorevole Alicata, si svolsero fuori della Commissione trattative e discussioni, perché in Commissione si ritenne che questi emendamenti fossero ritirati. Ciò non toglie che questi emendamenti potessero essere discussi, esaminati ed elaborati fuori della Commissione per essere portati in aula. Quindi nessuna sorpresa nella discussione di oggi: tema noto e conosciuto, e non v'è che da vedere quali passi si sono fatti, rispetto a quelle che erano le impostazioni in seno alla Commissione, coll'attuale impostazione degli emendamenti in discussione.

MICELI. Questo è il testo dell'accordo De Martino.

CARTIA. Non è vero, perché il testo dell'accordo De Martino, come ella sa, era nel senso della esclusione del terzo, con facoltà di vendita libera, sia pure entro un certo termine, o con facoltà di ritenere e migliorare.

Quale è la novità degli attuali emendamenti? Non voglio ripetere gli argomenti già adottati dall'onorevole Monticelli ad illustrazione di questi emendamenti, in cui si inserisce il mio; ma è certo che si tenne per fermo che non bastasse questa agevolazione ai privati spiegarla con l'onere di miglioramento che loro si addossava limitatamente alle terre scorporate; noi richiedemmo che l'incentivo dell'iniziativa privata, ispirato a finalità produttivistiche e di miglioramento, riguardasse anche tutta la proprietà non scorporata: sicché si tratta non più di un semplice piano, limitato alla ritenzione del terzo, ma di un piano produttivistico di investimenti, esteso a tutta l'azienda e che porta, quindi, alla possibilità di avviare immediatamente l'azione dei privati a concorrere in quella che è l'opera di trasformazione, scopo precipuo della legge; dimodoché quest'opera sarà incitata, non più in funzione soltanto del terzo, ma di tutto un piano di trasformazione e di miglioramento che deve riguardare sia la proprietà scorporata sia la proprietà non scorporata. Così facciamo funzionare quegli obblighi e vincoli previsti dalla Costituzione all'articolo 44, nella proprietà esente da scorpori, prima che a tal uopo entrino in azione gli enti di riforma.

Mi pare che questa sia una notevole modificazione al fine del compito produttivistico e sociale e di assorbimento di mano d'opera, che la legge si prefigge. Sicché noi, in funzione di questo orientamento, abbiamo accettato questi emendamenti e li abbiamo sottoscritti per le ragioni che l'onorevole Monticelli ha

sviluppato. È innegabile che in questa maniera abbiamo congegnato un dispositivo legislativo che è un formidabile incentivo all'impiego di capitali. È innegabile la prospettiva di un efficiente risultato e nel mio intervento generale ho richiamato in proposito le parole autorevoli dell'onorevole Bosi e dell'onorevole Montagnana alla Costituente, che incitavano a chiedere il contributo dell'iniziativa privata a fianco degli investimenti statali. Qui si deve tener presente l'opportunità di un massimo richiamo ad investire sulla terra, per ottenere il massimo risultato produttivistico e di assorbimento della mano d'opera. Così essendo, a noi pare di avere assolto ad una esigenza inerente alla funzione sociale della proprietà terriera.

Quale è il pericolo? Quello accennato dall'onorevole Alicata, che indubbiamente possiamo provocare in tutti i proprietari la presentazione delle domande come espediente dilatorio per ritenere, intanto, il terzo. Ma a questo abbiamo provveduto nell'emendamento con delle condizioni: perché si possa ritenere questo terzo è indispensabile che i proprietari presentino entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio un piano di trasformazione non più limitato al terzo, ma che deve investire tutto il complesso della proprietà terriera.

PRESIDENTE. Onorevole Cartia, abbia la bontà di passare allo svolgimento del suo emendamento: la portata degli articoli aggiuntivi è stata già illustrata dall'onorevole Monticelli.

CARTIA. Si signor Presidente. Non voglio ripetere quanto ha già illustrato l'onorevole Monticelli, ma preoccupandomi appunto delle ragioni addotte dall'onorevole Alicata, alle quali sono stato sensibile, io aggiungo un emendamento all'emendamento, in quanto ho pensato ad impedire che si possa tradurre in un trucco a favore dei proprietari il fine che ci proponiamo: quindi non solo i termini rigorosi di 60 giorni per presentare i piani; non solo la limitazione ai primi due anni, durante i quali l'ente di riforma non potrà agire per la trasformazione perché sarà assorbito nelle operazioni di esproprio e di assegnazione, ma io ho aggiunto quest'altro emendamento che ha carattere punitivo nei confronti di quel proprietario, il quale, impegnatosi ad eseguire un piano di opere, viene poi accertato come inadempiente.

Il mio emendamento è aggiuntivo al 4° comma e dice « senza alcun indennizzo »; il proprietario quindi deve sapere che non può giocare a dilazionare; che egli deve assu-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

mere impegni categorici. Mi pare quindi che le legittime preoccupazioni dell'onorevole Alicata possano considerarsi superate.

Nell'occasione però, appunto per la *ratio* di tutti gli emendamenti, tengo a dire che il mio partito, discutendo questi emendamenti, ha recisamente rifiutato — e qui reclamo dai colleghi della maggioranza di tener presenti le nostre richieste — di accettare le istanze che oggi sono state presentate coll'emendamento dell'onorevole Giuntoli, in quanto il dare facoltà di vendere, abbiamo detto noi, significa eludere quelle finalità che gli emendamenti Monticelli si propongono: significa mandare a gambe all'aria quell'incentivo alla trasformazione, cui tutto il gruppo degli emendamenti Monticelli tende. Noi otterremmo, cioè, il risultato che molti troveranno più agevole vendere liberamente, senza investire nei piani di trasformazione che noi vogliamo provocare, e d'altra parte col mezzo d'acquisto saranno sottratti ai piccoli proprietari dei capitali, che andrebbero altrimenti investiti più utilmente nelle opere di trasformazione.

Noi siamo quindi contrari all'emendamento Giuntoli e per la stessa *ratio* e per tutta la struttura degli emendamenti Monticelli, nei confronti dei quali confermo l'opinione favorevole del gruppo, in conformità agli accordi intervenuti.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Signor Presidente, desidero soltanto richiamare alcuni dati di fatto che sono sfuggiti in questa discussione, e incomincio dall'esonero delle aziende cosiddette modello. Gli onorevoli colleghi mi pare non abbiano considerato che questo emendamento ha un valore iniziale consistente nell'essere una correzione alla legge per la Sila, la quale all'articolo 2 reca la seguente dizione: « Sono espropriati i terreni suscettibili di trasformazione ».

Tale dizione, come è stato confermato durante la discussione generale dietro richiesta del rappresentante liberale onorevole Casalinuovo, significa che la legge sulla Sila esonera le aziende e i terreni trasformati. Ora, il richiamo di questa legge sulla Sila, con tutte le sue implicazioni, compreso l'articolo 2, significherebbe, per le zone stralcio, che le aziende in cui quest'opera di trasformazione è avvenuta, sono *ipso facto* tutte esentate dall'esproprio.

Perciò l'emendamento Monticelli, che si riferisce a queste aziende tipo, definendo i caratteri che devono avere i terreni trasfor-

mati e definendoli con condizioni molto restrittive, limita l'esonero per queste aziende trasformate nei confronti della legge della Sila, che qui è richiamata. Il non precisare queste condizioni avrebbe voluto richiamare *ipso facto* la legge sulla Sila e quindi applicare una esenzione molto larga. Mentre la precisazione dei caratteri che queste aziende devono avere, caratteri che sono molto restrittivi (secondo i quali devono avere il 40 per cento in più della produzione delle altre aziende della zona, lo 0,3 per cento di unità lavorative per ettaro, una forma associativa, condizioni sociali dei lavoratori nettamente superiori a tutte le altre aziende, condizioni tutte che devono essere riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e non degli enti), a me sembra che sia una cautela e che abbia appunto il significato di limitare le esenzioni molto larghe contenute nella legge per la Sila.

Così deve essere vista la questione e questa è l'origine e il senso dell'emendamento. Esso significa un miglioramento ed una precisazione proprio nei confronti delle maggiori possibilità di terra da dare ai contadini in confronto alla legge per la Sila. Naturalmente non posso parlare per esperienza personale, ma per aver consultato tecnici che presiedono all'ufficio centrale della riforma, posso dire che queste condizioni sono così restrittive che si applicano ad un numero limitatissimo di casi.

Si deve o non si deve esentare queste aziende? Teniamo presente che vi è sempre la cautela che, se questa esenzione dovesse portare ad una estensione eccessiva, l'articolo 3-septies prevede che il Ministero può intervenire ugualmente quando si superino i 500 ettari. È o non è opportuno? A mio giudizio è opportuno per le ragioni che ho esposto nel mio intervento durante la discussione generale: perchè non possiamo vivisezionare delle unità che abbiano una forte concentrazione unitaria e che abbiano quindi una organizzazione che non permetta uno spezzettamento senza danno per l'occupazione e la produzione. Ma è opportuno anche perchè questa è, per il passato e per il futuro, una considerazione nei confronti di coloro che hanno assolto alla funzione sociale della proprietà; considerazione che la Repubblica deve avere nei confronti della proprietà privata che non abbiamo soppressa e che non vogliamo umiliare, bensì riconoscere nei binari della sua funzione sociale. (*Approvazioni al centro*).

Per quanto si riferisce al terzo residuo, anche qui, mentre non posso non sottolineare

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

l'intervento dell'onorevole Cartia ed esprimermi favorevolmente al suo emendamento che costituisce una precisazione che ritengo opportuna, devo dire che sono stati dimenticati o si è sorvolato su alcuni dati di fatto. Qui si è parlato di esonero di un terzo. Ma nel testo è scritto che questo terzo non può comunque superare i 300 ettari e che di questo terzo si deve restituire la metà, cioè 150 ettari, e darla trasformata all'ente e quindi ai contadini, portando (questo è un riflesso parziale) un notevole beneficio allo Stato il quale potrà impiegare quei soldi per altre trasformazioni. Il fatto che vi sia il limite di 300 ettari dice questo: che non sarà in tutti i casi il terzo dei terreni, per esempio dei terreni di Torlonia (che potrebbero essere migliaia di ettari), il terzo dei beni del marchese Berlingieri, ma comunque solo 300 ettari.

Quindi le grandi proprietà avranno il beneficio limitatamente a questa cifra. Il grosso delle aziende espropriate non arriverà poi ai 300 ettari, perchè il terzo della stragrande maggioranza delle aziende che beneficeranno di questo emendamento sarà costituito da 10-20-50 ettari di cui la metà, come ho detto, sarà in un secondo tempo restituita.

Queste precisazioni portano ad una visione più esatta degli emendamenti proposti. L'onorevole Cartia ha poi messo in luce un altro particolare: il premio della conservazione del terzo è dato (egli ha fatto osservare molto giustamente) al proprietario che contemporaneamente e come conseguenza di questo impegno trasforma, secondo i piani dell'ente, tutta la proprietà che gli è rimasta. In altre parole egli deve trasformare con i propri soldi e secondo i piani dell'ente tutta la sua proprietà, appoderandola, portandola ad un grado economico superiore a quello di prima e, soltanto come conseguenza di questo, potrà aspirare ad avere la possibilità di trasformare anche il terzo del terreno espropriabile:

Queste precisazioni, che non mi sembravano inutili, mettono gli emendamenti nella loro giusta luce e — gli uni sotto forma di stimolo per il futuro, gli altri sotto forma di invito nei confronti della proprietà privata ad associarsi con i propri capitali all'iniziativa che lo Stato assume per trasformare ed aumentare la produzione e l'occupazione di mano d'opera — mi paiono opportune. Noi, infatti, non ci mettiamo all'opera con una mentalità punitiva nei confronti della proprietà, ma con una mentalità obiettiva. Dove non è stato fatto, lo Stato interviene; e se qualcuno ha fatto viene considerato a deter-

minate condizioni; se qualcuno seriamente e con quelle cautele che abbiamo detto si impegna a fare su quello che gli è rimasto ed anche su una parte del terreno espropriabile, anche di questo noi teniamo il debito conto.

Questo è il significato degli emendamenti Monticelli che mi pare possano essere, in questa giusta luce, tranquillamente votati dalla Camera.

BELLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUCCI. Onorevoli colleghi, mi permetto di intrattenervi brevemente sulla questione dell'azienda modello. In uno degli emendamenti proposti dall'onorevole Monticelli e da altri si parla di terreni formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati.

Se non erro, in questa formulazione entrano tutte le fattorie a mezzadria classica.

Nello stesso articolo si aggiunge che tali aziende devono però rispondere a varie condizioni e, prima di tutto, la produzione media unitaria delle principali colture, calcolata sull'ultimo quinquennio, deve essere superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda.

Vediamo di esaminare il valore dell'articolo su un esempio pratico. Prendiamo la provincia di Grosseto, la quale ha la caratteristica di essere in gran parte condotta a mezzadria classica. La maggior parte delle proprietà sono a mezzadria, appoderate. Questo avvalorava la nostra tesi. Inoltre la provincia di Grosseto, per il carattere estensivo delle colture e per la natura dei terreni, è compresa tutta, mi pare, se si guarda la tabella, nella zona *b*), cioè compresa tutta nella zona in cui deve operare la riforma fondiaria. Il che vuol dire che queste aziende non sono certamente modello. È vero, onorevole ministro? Non dovrebbero essere considerate modello, ma qui, siccome si parla del 40 per cento nei confronti della zona, noi arriviamo a questo assurdo: che una parte delle aziende, così come io ho spiegato, condotta a mezzadria classica estensiva, viene a rientrare nelle aziende modello. Perché? Perché se noi vediamo i redditi medi della provincia di Grosseto, ci accorgiamo che oscillano dalle 50-60 lire, per le peggiori, mentre molte vanno sulle 200 lire ed altre che raggiungono 416-420 lire di reddito unitario.

Ora, io non posso fare il calcolo della produzione, ma partendo da 200 lire di reddito

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

medio, quando si arriva a 400-420 si rientra largamente nel 40 per cento, per cui almeno un terzo di queste aziende vengono ad essere definite aziende modello sotto questo aspetto.

GUI. Non basta questo.

BELLUCCI. Rispetto alla produzione, onorevole Gui, aziende a coltura estensiva comprese in una zona in cui deve operare, per queste regioni, la riforma fondiaria, possono essere, per la definizione generale che dà l'emendamento e per la produzione rispetto alle altre, definite aziende modello.

Si risponde che altre condizioni debbono verificarsi ancora. Ed allora veniamo al punto b): « il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro ».

Ora, siccome qui si parla di lavoratori associati, tutta la famiglia colonica è calcolata nel carico di lavoro. Questo non si può contestare. Per cui fate voi il calcolo, se una famiglia di otto persone su dieci ettari raggiunge o non il carico di 0,3 unità lavorative giornaliere.

GUI. Non vanno d'accordo questi due dati.

BELLUCCI. Onorevole Gui, la sfida a dimostrarmi il contrario.

Non credo che prenderete sul serio le altre condizioni, di cui agli alinea c) e d).

La conclusione è che in una provincia che, per le sue caratteristiche, deve essere compresa tutta nelle zone in cui deve operare la legge di riforma, per questo articolo noi escludiamo una infinità di aziende che superano le 400 lire di reddito per ettaro, essendo la media del reddito unitario nella provincia di Grosseto sulle 200 lire. Vi ripeto che non posso fare il calcolo esatto, ma da 200 a 400 lire di reddito, il 40 per cento in più di produzione v'è di certo.

GUI. Se sono un'infinità non sono sopra la media.

BELLUCCI. Qui non si parla di aziende modello con caratteri fissi e tassativi, ma di aziende modello rispetto a quelle che esistono nella zona. Se noi avessimo, nella zona di Grosseto, un gruppo numeroso di aziende che hanno — come ve ne sono tante — 50-60 lire di reddito unitario per ettaro, e ve ne è una sola che produce grano o biada abbastanza per superare del 40 per cento quel reddito medio unitario, la considerate azienda modello. Questo è l'assurdo dell'emendamento. Voi parlate di aziende modello, ma a che cosa vi riferite? Forse alle cascine industrializzate dell'Italia settentrionale? No. Poiché ci

si riferisce a percentuali della stessa zona e a condizioni che superano la media della stessa zona, non si tratta di vere aziende modello, ma di aziende che abbiano alcune caratteristiche superiori alle altre della zona. Per cui, qui, non si tratta più della produzione — della coltura intensiva — ma si tende a salvare, attraverso questo emendamento, una parte di aziende che non potete chiamare modello in senso assoluto.

Per queste ragioni, credo che si debba senz'altro respingere l'emendamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Siamo arrivati alla discussione dei famosi emendamenti che sono costati alcuni mesi di elaborazione attenta da parte della maggioranza. Si tratta di emendamenti, come anche gli onorevoli Monticelli e Gui hanno dimostrato, di grande importanza e di grande rilievo.

Intanto, dobbiamo fare un'osservazione, alla quale è stato risposto in parte, ma non esaurientemente. Se veramente si trattava di cose fondamentali, dalle quali non si può prescindere nell'attuazione della riforma, ci domandiamo come mai si sia arrivati a questa conclusione soltanto oggi. Invero soltanto oggi, o ieri, o avant'ieri, abbiamo avuto definitiva conoscenza di queste vostre profonde e meditate deliberazioni. In Commissione noi vi dicemmo: il 21 giugno vi siete riuniti e siete arrivati a determinate conclusioni in base a calcoli che avete fatto nel vostro gruppo, in seguito a complessi dosaggi e in seguito agli strepiti degli agrari che sono in mezzo a voi. Prima di accingerci alla discussione, vogliamo conoscere queste conclusioni, in modo che la discussione acquisti maggiore concretezza.

L'onorevole Colombo disse: ritengo che si debba mantenere nel suo complesso il disegno di legge, in quanto non esiste nessuna ragione per modificarlo sostanzialmente.

Oggi, invece — e mi pare che lo abbiano dimostrato anche gli oratori della maggioranza — ci troviamo di fronte a sostanziali modificazioni, che allora non si volevano o potevano confessare, perché era in corso il dibattito interno nel vostro gruppo e soprattutto era in corso un dibattito, sia pure meno drammatico, malgrado tutte le apparenze, tra il partito democristiano e gli altri gruppi di maggioranza, i quali continuavano a fare

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

i resistenti, dicendo che queste cose non le avrebbero mai sorbite.

Questa è la verità, onorevole Cartia. Non è vero che noi siamo stati d'accordo nel rinviare in aula questi emendamenti. La verità è che voi non avevate ancora formulato le conclusioni dovute al vostro complicato calcolo, per cui non potevate allora portarle in discussione. E allora, pur di non eludere la possibilità di discutere in gran fretta questa legge, avete deciso di rinviare a questo momento la discussione su quello che, nel frattempo, sarebbe stato il risultato delle vostre consultazioni.

Ma veniamo alla sostanza.

Per quanto attiene all'articolo 3-*quater*, mi pare che i colleghi che mi hanno preceduto abbiano dimostrato che evidentemente è una concessione palese e smaccata fatta ai grossi proprietari, quantunque si cerchi — con argomenti più o meno brillanti — di sostenere che si vuole venire incontro alla proprietà che ha capitali ed è vogliosa di investirli, e che perciò bisogna incoraggiare. Si dimentica che nella legge sui contratti agrari e nella stessa legge di riforma fondiaria generale sono contemplati degli obblighi di miglioramenti generali permanenti. In questa stessa legge stralcio li abbiamo sanciti, per cui questi capitali avranno sempre la possibilità di investire.

Questi vostri emendamenti portano a questa conclusione: che su quel famoso fondo di 1.260.000 ettari di terre per tutta l'Italia o di 700.000 ettari, se consideriamo i territori contemplati dalla legge stralcio, voi fate una decurtazione di un terzo, il che sostanzialmente significa che il fondo si riduce a 840.000 ettari per tutta l'Italia e a poco più di 500.000 ettari per le zone di cui si occupa lo stralcio.

PUGLIESE. È una decurtazione di un sesto non di un terzo!

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Ma intanto togliete un terzo di disponibilità al già modestissimo fondo di terre che voi, coi vostri scorpori, tentate di mettere insieme. (*Interruzione del deputato Gui*). Comunque, se non si tratta di un terzo, è poco meno.

Dicevo che sul fondo già modestissimo, che abbiamo dimostrato essere del tutto insufficiente per soddisfare le più elementari esigenze di terra dei contadini, voi fate un grosso taglio di poco meno di un terzo, per cui tutti i ragionamenti e le denunce già fatte, oggi si debbono ripetere in questa sede in modo ancor più accentuato. Infatti l'insufficienza e la sperequazione fra la terra che vorreste mettere

a disposizione e il numero dei contadini che hanno bisogno di terra si aggrava. Questo è il punto essenziale.

D'altra parte, a che cosa è ispirato l'emendamento? Noi non possiamo giudicarlo soltanto nella lettera, anche se questa è esplicita, ma dobbiamo esaminarne anche lo spirito a cui si ispira. Lo spirito è quello che gli proviene dal fatto che esso vi è stato imposto da una insurrezione generale della parte più retriva della nazione, insurrezione che ha trovato l'interprete in quel tipico agrario quale è l'onorevole De Martino, il quale non ha avuto neanche il coraggio di venire in aula per esporre i suoi punti di vista. Questo signore che nel paese e nel vostro gruppo ha creato un tale *can can* da farvi stare in preoccupazione e che, con le sue manovre e tergiversazioni, ha ritardato di tre mesi la discussione della legge, costringendoci ora a questo frettoloso dibattito, questo signore e collega non ha avuto nemmeno il coraggio di venire in aula e ha dato incarico ai suoi vari avvocati di fiducia di sostenere i suoi emendamenti.

Questa è la verità su questi emendamenti. E non venite a dirci che la loro giustizia è ovvia, poichè in questo modo fate torto al nostro Governo che pur avendo avuto più di un anno di tempo (dalla famosa intervista di Pasqua, dell'aprile 1949 al marzo 1950, quando ha presentato il disegno di legge) non aveva fino ad oggi pensato a questi emendamenti. La verità è che essi vi sono stati dettati ed imposti dagli agrari italiani... (*Proteste al centro e a destra*); sì, dagli agrari italiani, che il 21 giugno ancora una volta hanno detto all'onorevole De Gasperi, per bocca del marchese Di Rodinò, che la legge Segni doveva — a suo giudizio — essere integrata con gli emendamenti dell'onorevole De Martino. Voi non avete fatto nient'altro che quanto volevano gli agrari.

Oggi la Confida strepita e si mantiene sull'Aventino: non vediamo infatti presente a questa discussione l'onorevole De Martino, il quale fa l'indignato e dice che egli ed i suoi compagni non sono stati accontentati. La resistenza fino all'ultimo dei ceti agrari italiani si spiega facilmente e non può ingannare nessuno. Anche se voi decideste di togliere ad essi soltanto 20 ettari, essi strepiterebbero in nome dei sacri ed inviolabili principi della privata proprietà.

Del resto, questo ce l'ha detto l'onorevole Germani, il quale ha affermato che il proposito degli agrari è quello di protestare per tirare avanti il più possibile cercando di di-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

lazionare ogni progetto di riforma e di concedere il meno possibile.

Ora, l'emendamento De Martino, che definirò numero 1, mira appunto ad avere altri due anni di tempo. Costoro ragionano così: prendiamo tempo; intanto chissà nel frattempo non succeda qualche cosa che permetta come tante altre volte è successo, di insabbiare ogni cosa: In proposito abbiamo esempi clamorosi in tutte le leggi che hanno imposto obblighi ai proprietari. L'onorevole Germani ha fatto la storia della famosa legge fascista nel 1934, che fu insabbiata; e così è successo della legge del 1940 e di quella del 1947. È la stessa relazione al Senato del ministro Segni che dice questo: tutte le leggi contenenti obblighi imposti alla proprietà, come la bonifica e la trasformazione obbligatoria, sono rimaste lettere morte. E il ministro Segni non solo dice questo, ma giustifica tutta la sua relazione con questa accertata inanità delle leggi di bonifica ad imporre obblighi alla proprietà.

Queste cose, quando vi ha fatto comodo le avete dette; ma oggi volete fare rientrare dalla finestra quello che avete detto di voler cacciare dalla porta. E volete affidare un terzo della riforma agraria all'iniziativa privata dei proprietari; i quali dovrebbero niente meno decretare con le loro stesse mani la loro parziale morte.

Ora, tutto questo è assurdo: l'esperienza ha dimostrato che ogni volta che il proprietario è stato sottoposto ad obblighi, esso li ha elusi.

Ed allora tutta questa faccenda significa soltanto questo: tiriamo avanti altri due anni, frattanto sapremo ben trovare noi il modo per imbrogliare gli ispettorati agrari ed il Ministero dell'agricoltura. Questo è il senso concreto di questi emendamenti. Tutto il resto sono parole, più o meno belle, che non riescono a convincere neppure molti di voi, che si accorgono di essere ignobilmente giuocati. Ed allora soccorre l'onorevole Gui a fare opera di convincimento personale presso il collega Pallenzona; e non essendovi riuscito, prende la parola a sostegno di Monticelli, che non è riuscito a convincere neppure il gruppo. (*Interruzioni al centro*).

Dunque, eseguita la trasformazione, il proprietario avrebbe il dovere di consegnare la metà del terreno all'ente, il quale dovrebbe pagare e rimborsare, soprattutto, le spese di trasformazione, nella misura in cui il proprietario non sia stato già sostenuto dallo Stato col famoso 38 per cento.

Questi signori esaltano l'iniziativa privata, come se la bonifica della parte, di cui riman-

gono in possesso, la facessero col proprio denaro. Niente affatto: la farebbero coi contributi dello Stato, dal quale sono abituati a pompare danaro. La maggior parte delle loro fortune è stata fatta coi sussidi dello Stato fascista, prima, e dello Stato democristiano adesso. E continuano a vantare come propria benemerita quella che lo Stato ha pagato.

Quando abbiamo detto che bisogna fare eseguire la trasformazione ai contadini, ciò è stato riconosciuto giusto; ma nessuna disposizione in materia è stata adottata.

MICELI. Gli appaltatori ci guadagneranno!

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Voglio, poi, richiamare l'attenzione della Camera sull'ultimo comma dell'articolo 3-*quater*, il quale dice che il proprietario avrà la scelta dei contadini che egli dovrà immettere nell'unità poderale. Questo, a mio parere, significa sancire ancora una volta il concetto assolutistico secondo il quale: « il padrone sono me! » Dunque, i proprietari, oltre tutto, dovrebbero avere anche il potere di scegliere i contadini da immettere nei poderi creati coi soldi dello Stato! In tal modo accadrà che i proprietari sceglieranno i contadini fra coloro che avranno lo scudo crociato in tasca o sul petto!... E De Martino sceglierà i suoi coloni fra coloro che hanno lo scudo crociato e che sarà sempre facile, al momento opportuno far salire sui *camions* per portarli ad osannare il Presidente del Consiglio! (*Interruzioni al centro*). Questa è una concezione assolutamente arretrata e che non può presiedere all'attuazione di una riforma! È veramente pietoso che degli uomini che si dicono socialisti e repubblicani si adattino ad avallare tanta bassezza... (*Vive proteste a sinistra e al centro*).

Veniamo ora alle aziende modello. L'onorevole Gui ci ha detto che le aziende modello sarebbero tutte esonerate dallo scorporo nella Sila. Ma quali sono queste aziende modello nella Sila? Vi è quella della valle del Neto, che è poi dello Stato, e qualche altra. Si è detto che l'esonero delle aziende modello è un premio... Questa tesi del premio non regge; ieri sera abbiamo polemizzato a lungo e voi avete asserito e ribadito che la vostra riforma fondiaria non tiene conto di chi ha lavorato meglio la terra; anzi, all'esempio che ha portato l'onorevole Miceli dei due fratelli, del quale si espropriava proprio quello che aveva lavorato di più, il ministro ha risposto che questo non importava, perchè bisognava guardare al patrimonio, anzi si è lasciato sfuggire la parola « imposizione ». Ieri, 26 luglio, non valeva dunque la teoria del premio, e si è

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

ripetuto che l'espropriazione colpisce in sostanza gli investimenti ed il capitale.

Ma non ritorniamo alla discussione di ieri! Oggi si parla di premio, ma a mio avviso non v'è alcuna ragione di premiare né di punire, perchè noi non concepiamo la riforma fondiaria in questo modo! Qui è necessario soltanto trovare la terra e darla ai contadini, e chi l'ha la deve dare! L'onorevole Calcagno sorride... ma la cosa è molto semplice; si tratta di trovare la terra e di darla ai contadini; che sia poi cattiva o buona non importa, che siano terre ottime sarà ancora meglio, per cui i contadini entreranno in possesso di poderi, che potranno poi diventare modello per gli altri contadini. Non v'è, dunque, ragione di esonerare le aziende modello, le quali costituiscono un patrimonio elevato e che proprio in omaggio alla teoria dell'onorevole Segni, secondo la quale l'esproprio si basa non sulla superficie ma sulla consistenza economica, dovrebbero essere le prime ad essere espropriate.

Anche l'altro argomento, secondo il quale queste aziende modello non possono essere espropriate perché ciò danneggerebbe gravemente la produzione, non regge. Infatti nell'articolo 3-*sexies* avete detto che il proprietario che possiede più di una azienda modello ha il diritto di essere esentato dall'espropriazione solo per una azienda da lui scelta. Quindi, il signor De Martino, che possiede mettiamo quattro aziende modello, tre le deve cedere, e queste tre che cede dovranno essere destinate ad essere condotte in forma associativa. Dunque è lo stesso articolo 3-*sexies* proposto dall'onorevole Monticelli che prevede la possibilità, auspicata così caldamente da noi e dall'onorevole Zanfagnini, di poter gestire l'azienda in forma associativa, senza spezzare l'unità economica. Quindi, voi vedete che vi sono le stesse vostre proposte ad ammettere questa possibilità. Perciò anche questo secondo argomento non regge.

La ragione è che esistono in mezzo a voi, vicino a voi, se non proprio nel vostro gruppo parlamentare, alcuni valentuomini i quali sono preoccupatissimi delle loro sostanze, e vi hanno fatto piovare addosso istanze sopra istanze, tutte di carattere personale, come quelle che ha ricevute anche l'onorevole Monticelli. Tutti hanno ricevuto istanze, meno noi! Che cosa dicevano queste istanze? Che i proprietari sarebbero stati rovinati. Le istanze più forti sono state proprio quelle che vi hanno inviato i rappresentanti della proprietà che sono tra voi. Io credo che fra

costoro non siano da escludere quegli onorevoli colleghi che appartengono a quella fortunata plaga d'Italia che si chiama « zona delle cascine » della valle padana. Il ministro dirà che in questa legge non si parla di quelle cascine. D'accordo, ma in questa legge si discute sui principi informativi, ed una volta approvato un principio come questo delle aziende modello, è chiaro che esso servirà per il futuro. Credo che il vostro illustre presidente di gruppo sia proprio uno di quei signori che hanno interesse a che le cascine non siano espropriate e siano tutte considerate, come avete fatto, aziende modello. (*Interruzioni al centro*).

Una voce al centro. Che c'entra l'onorevole Cappi con le cascine?

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* L'onorevole Cappi è uno dei proprietari delle cascine modello, anche se le sue proprietà, come da certe fotografie ho visto, sono puntellate perchè non crollino addosso ai contadini.

Potranno sembrare motivi di pettegolezzo questi miei rilievi, ma la sostanza è che voi avete accolto le istanze che la Confida vi ha proposto. Ed è inutile che insistiate nel negarlo, in quanto la cronaca di questi ultimi tre mesi è piena del dibattito sulle proposte De Martino, che poi in definitiva voi avete accettato. Oggi volete negare questa evidenza e volete dire che, per merito dell'onorevole Cartia, le proposte De Martino hanno subito una modifica sostanziale.

Ci sembra di aver sufficientemente dimostrato il contrario. Ad ogni modo, dinanzi a tante ipocrisie noi preferiamo uomini come Caramia e Capua che almeno hanno il coraggio di venire qui a difendere a viso aperto la proprietà. In essi noi vediamo gli ultimi rappresentanti di quella classe dirigente ottocentesca che era veramente convinta che fosse giusto difendere ad ogni costo la sacrosanta proprietà privata. Viva la faccia di costoro che almeno hanno il coraggio delle loro opinioni, mentre parecchi di voi hanno preferito mettere avanti l'onorevole avvocato Monticelli per nascondere i propri non confessabili disegni!

MONTICELLI. Ho meno terra di Miceli: egli ha 16 ettari, io ne ho 3.

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* A questo punto sovviene il gruppo parlamentare, che dice: non vi impaurite perchè le aziende modello — lo abbiamo calcolato — in Italia saranno 8 o 9. Ma questa è la cosa più grave che potete dire, perchè ciò significa che voi riproponete di concedere esoneri *ad personam*.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

In sostanza, in questa riforma voi vi comportate come si comportavano le monarchie assolute, non dico del tempo del Luigi XVI, ma dell'epoca carolingia. La vostra, infatti, è una impostazione di tipo marcatamente feudale, di un'epoca cioè in cui il diritto era praticamente lasciato alla discrezione del signore, il quale si regolava a seconda dell'opportunità di tenersi buono questo o quell'altro potente vassallo.

Non appena il signor De Martino, grande vassallo di questo rinnovato Sacro Romano Impero, vi fa sapere che a lui questa legge non piace, voi cercate di placarlo con abbondanti concessioni; se poi si tratta di qualche altro, vassallo minore, voi non lo ascoltate affatto. A questo si riduce tutto il vostro giuoco politico. Fate pure, ma badate che il paese vi giudica in base a quello che fate! Messivi su questa strada delle concessioni *ad personam*, è logico che ci sia un collega che proponga che fino a 80 ettari, in ogni caso, la proprietà non si tocchi, è naturale anche che la signorina Giuntoli venga a dirci di esonerare i magri pascoli della Puglia petrosa e così via. Voi dite di credere nella maestà del « Diritto » con la *D* maiuscola, e poi pensate di poter fare una riforma agraria concepita in modo da accontentare su un punto l'onorevole Cartia, su di un altro l'onorevole De Martino, su un terzo qualche altro! Ma così ci si espone al ridicolo, onorevoli colleghi, mentre qui si tratta di una cosa estremamente seria, che investe interessi formidabili, e che interessa soprattutto la vita e l'avvenire di milioni di contadini. E costoro, sappiatelo, non vogliono essere turlupinati! (*Applausi all'estrema sinistra*).

DE VITA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Voglia indicare in che consiste.

DE VITA. L'onorevole Grifone mi ha fatto l'onore di nominarmi, dando una sua interpretazione del mio pensiero. Sento il dovere di rispondere per meglio chiarire le nostre posizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE VITA. Se devo dare un giudizio, dopo aver comparato il progetto presentato dal gruppo comunista con quello presentato dal Governo, debbo dire in piena coscienza, che preferisco, con tutti i suoi difetti, il progetto presentato dal Governo, che rappresenta un vero progresso, in quanto dà la proprietà libera ai contadini, mentre, invece, secondo le proposte comuniste, il lavoratore resterebbe legato al proprietario con contratto enfiteutico.

Nel corso delle trattative — non dobbiamo nascondere queste trattative condotte nell'interesse delle classi lavoratrici — abbiamo fatto delle riserve. Ma, onorevole Grifone, mentre noi abbiamo impostato il problema dello scorporo su un concetto chiaro, mentre abbiamo sostenuto la necessità di aumentare le aliquote di scorporo delle proprietà ricche, e non delle piccole proprietà ricche, ma delle grandi proprietà ricche, assistiamo sbigottiti alla presa di posizione del gruppo comunista, il quale esclama: non bisogna toccare l'investimento! — Ma se proprio secondo la vostra concezione la terra valorizzata è lavoro cristallizzato! !....

L'onorevole Grifone non avrebbe meglio potuto difendere gli interessi degli agrari. Molti di questi emendamenti non sarebbero stati approvati se gli interventi dei colleghi dell'estrema sinistra non avessero messo in guardia molti deputati. Sicché ella ha reso un cattivo servizio ai lavoratori. (*Commenti*). Voi avete condotto una discussione in continua contraddizione, non avete mantenuto....

PRESIDENTE. Onorevole De Vita, ella parla per fatto personale! Non riapra la discussione di merito con l'onorevole Miceli!

DE VITA. Onorevole Presidente; ho concluso (chiedo scusa se ho involontariamente abusato del regolamento). Dicevo che noi abbiamo mantenuto un punto di vista lineare e coerente in questa discussione, mentre i comunisti hanno difeso punti di vista contraddittori.

PRESIDENTE. È così esaurito il fatto personale.

Qual'è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La proposta Monticelli ed altri e quelle Giuntoli, Colitto e Caramia hanno un oggetto più o meno analogo.

Si possono distinguere tre argomenti.

Il primo è la concessione ai proprietari, i quali intendono conservare definitivamente una parte delle terre, di chiedere che un terzo di queste terre, secondo la proposta che mi pare sia stata fatta dall'onorevole Monticelli, al quale si è poi associato l'onorevole Caramia, sia lasciato a disposizione degli stessi proprietari, ma soggetto a vincolo, il che ha molta importanza, in modo che i proprietari stessi addivengano alla trasformazione di questo terzo secondo i piani dell'ente; e una volta avvenuta la trasformazione siano perciò legittimati a conservare la metà del terzo, cioè un sesto in libera proprietà.

Questa proposta risponde ad un concetto generale, che è quello di chiamare l'iniziativa privata a collaborare in questa opera di riforma, rispettando insieme gli interessi dei proprietari. Sotto questo riflesso, la maggioranza della Commissione è favorevole agli emendamenti di questi tipo che sono stati proposti dagli onorevoli Monticelli ed altri. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che questo obbligo di miglioramento, a seguito di interventi di diverse parti della Camera, è stato esteso, come condizione perché si addivenga a lasciare a disposizione dei proprietari una terza parte dei terreni: è necessario, cioè, che i proprietari si impegnino a trasformare e migliorare tutta la restante loro proprietà nei territori soggetti a questa legge in base a piani predisposti o approvati dall'ente. In questo si differenzia, mi sembra sostanzialmente, la proposta cui era stato fatto cenno in sede di Commissione, da quella che invece viene formulata oggi in aula. I proprietari pertanto, facendo questa richiesta, assumono l'obbligo non soltanto di migliorare e di trasformare, secondo i piani dell'ente, il terzo, ma tutta intera la loro proprietà che è compresa in questi territori regolati dalla legge stralcio.

D'altra parte, ci sono delle limitazioni di tempo, di formalità, di controllo, che si può pensare diano sufficiente soddisfazione e sufficiente garanzia a tutta la Camera.

Onorevoli colleghi, non dobbiamo farci illusioni; l'opera sarà ingente. Si tratta di territori normalmente a cultura estensiva, si tratta di terre a basso reddito che richiedono notevolissimo impiego di capitale. Noi abbiamo stanziato forti somme — e ne discuteremo alla fine di questa legge — ma non saranno mai sufficienti, per cui, se riusciremo a convogliare anche il capitale privato per l'esecuzione di quest'opera, sarà tanto di guadagnato per le categorie lavoratrici, verso cui va ora in modo particolare il nostro pensiero.

MICELI. Soltanto il pensiero.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. No, il pensiero ed anche l'azione. D'altronde questa parte lasciata ai proprietari, perché la trasformino, non può superare i 300 ettari; e quindi mai essi potranno conservare più di 150 ettari, in correlazione con la quota di esproprio.

Ci sono evidentemente i lati positivi e ci sono i lati negativi — anche i negativi: non lo nascondo — ma, tutto considerato, non è male, secondo me, che invitiamo anche l'iniziativa privata a collaborare a quest'opera

di riforma. Si è detto: trascorsi i due anni, i proprietari troveranno chissà quanti modi per eludere queste norme. Onorevoli colleghi, fra due anni questo Parlamento siederà ancora qui, e noi potremo trovare tutti i mezzi per far sì che queste norme siano applicate.

E passiamo al secondo argomento, quello relativo alle aziende modello. Qui c'è una osservazione sostanziale da fare, e cioè che si tratta di proprietà che sono state radicalmente trasformate e migliorate, le quali quindi meritano a parere mio ed a parere anche della Commissione questa considerazione, soprattutto perché tali miglioramenti, tali trasformazioni sono stati fatti in zone estensive e quindi hanno richiesto un intervento di capitale ed anche di azione, di opera, di cui non è conveniente non tener conto. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Tante e tante condizioni sono poste per l'identificazione di queste aziende: che abbiano una produzione media superiore almeno del 40 per cento a quella delle altre aziende della zona (a questo 40 per cento io do molta importanza, poiché non accetto la proposta dell'onorevole Ferraris di ridurlo al 30 per cento); che ci sia un carico di 0,3 unità lavorative per ettaro; che ci sia un'organizzazione centralizzata negli impianti; che vi siano le case coloniche, che vi sia una condizione di vita dei lavoratori notevolmente superiore a quella delle altre aziende, che vi sia la conduzione associativa, che vi siano cioè forme associative in atto; il che costituisce una garanzia, non soltanto che queste aziende costituiscano esclusivamente una eccezione, e come tale noi in modo assoluto le consideriamo, ma nello stesso tempo che le condizioni dei lavoratori di queste aziende siano sotto ogni punto di vista, sociale ed economico, superiori a quelle ordinarie delle zone a cui si riferisce la legge.

È stata fatta la questione: ponendo la condizione che noi poniamo per identificare queste aziende, noi possiamo compromettere quella che è la legge generale. Dichiaro formalmente che, mentre queste condizioni sono valide, sufficienti, tali da identificare queste aziende come eccezionali nelle zone di stralcio, altrettanto non è per il resto d'Italia. È tanto vero questo che, mentre queste disposizioni noi le abbiamo derivate sostanzialmente dal progetto di riforma generale presentato al Senato, per queste zone e solo per queste noi abbiamo introdotto le opportune modificazioni. Noi intendiamo con questo di non

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

avere compromesso in nessuna maniera quella che sarà la norma della legge generale.

Quindi, a nome della Commissione, dichiaro di accogliere gli emendamenti proposti dall'onorevole Monticelli, quelli circa il terzo lasciato ai proprietari, con la facoltà lasciata a questo di assegnare la terra al contadino e con le sanzioni relative, ed esprimo parere favorevole sulla proposta dell'onorevole Monticelli relativa alle aziende modello.

Quanto alle aziende modello vi è un emendamento dell'onorevole Zanfagnini il quale richiede che a tutte le altre condizioni si aggiunga quella dell'esistenza di un consiglio di gestione o di fattoria. E su questo punto dichiaro di non essere favorevole, poiché si tratta di materia che rientra nella disciplina generale dei contratti agrari, e a quella disciplina io lo rinvio.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. L'avete respinto nei contratti agrari.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Noi abbiamo istituito il consiglio di fattoria, che non è quello che voi desideravate, ma un consiglio di fattoria praticamente vi è.

L'onorevole Cartia ha proposto che nell'ipotesi che il proprietario non compia le opere di trasformazione entro il termine stabilito di due anni, si proceda all'esproprio del terzo senza dare l'indennizzo. Su questo punto la Commissione si rimette alla Camera.

Circa l'emendamento Giuntoli, che riguarda la facoltà, concessa ai proprietari che non intendono migliorare questa terra per conservare la libera proprietà di un sesto, di vendere direttamente ai contadini un terzo della loro terra, mi sembra che le considerazioni fatte dall'onorevole proponente meritino un riconoscimento. Si tratta, praticamente, di tener presenti soprattutto quelle forme di gestione che già in qualche modo si sono consolidate. D'altra parte, non dimentichiamoci che un aspetto delicato di questa legge, è proprio quello della assegnazione. Se i proprietari possono agevolarsi anche in questa opera, naturalmente sotto il controllo e la vigilanza e secondo le direttive dell'ente, secondo me, non è conveniente che ci opponiamo. Tuttavia, su questo punto ho espresso un parere personale. Perciò, a nome della Commissione, mi rimetto alla Camera.

Quanto all'emendamento Garamia ho già risposto.

Per il primo emendamento Colitto, accettando quello Monticelli, non posso accettarlo. Per l'altro emendamento Colitto secondo il quale si desidera dare la facoltà ai proprietari di offrire della terra di pari reddito in sostit-

uzione, in questa forma la Commissione non è favorevole all'emendamento. Noi abbiamo già votato ieri, alla fine dell'articolo 3, che gli enti possono essere autorizzati a permutare i terreni e ad acquistarne altri. In questi due commi dell'articolo 3 noi abbiamo voluto lasciare all'ente la libertà necessaria per poter fare una riforma che sia razionale. A mio parere (e del resto questo discende dalla legge) l'ente deve fare la scelta delle terre da espropriarsi e non ritengo debba essere stabilita nella legge la facoltà per i proprietari, consorziati o singoli, di proporre la sostituzione di determinate terre a quelle scelte dall'ente. Quindi la Commissione esprime parere contrario all'emendamento Colitto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli articoli aggiuntivi?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo la mia opinione sugli emendamenti Monticelli che o li assorbono, o sono in contrasto con gli altri: implicitamente quindi esprimo la mia opinione su tutti.

Sono favorevole agli emendamenti Monticelli, salvo qualche modifica che verrò indicando, e sono favorevole all'aggiunta Cartia.

Anzitutto, nell'articolo 3-ter, occorrerebbe spostare, per maggiore chiarezza formale, al primo comma, le parole « per una terza parte di essi » dopo la parola « contenute ».

Penso sia opportuno permettere alla iniziativa privata e al capitale privato di contribuire anch'essi alla riforma agraria, specialmente sotto il controllo severo ed energico previsto dall'articolo 3-quater. L'apporto del capitale privato può essere molto importante, specialmente nella prima fase di avviamento della riforma e costituire una rapida messa in attuazione di essa. Ritengo anche giusto coordinare questo obbligo della trasformazione del terzo con l'obbligo della trasformazione di tutto il restante patrimonio. Però richiederei che si stabilisse un termine per la trasformazione dell'ulteriore patrimonio e che, inoltre, fosse implicitamente richiamata la legge 31 dicembre 1947.

L'aggiunta all'articolo 3-quater dovrebbe essere presso a poco del seguente tenore:

« ma non superiori a quattro anni, con l'osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744 ».

Inoltre penso sia opportuna l'aggiunta proposta dall'onorevole Cartia che tende a far sì che la sanzione per i proprietari che non abbiano mantenuto l'impegno di eseguire la trasformazione sia veramente efficace.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Per quanto riguarda le aziende modello, sono favorevole, ma ho una analoga riserva di forma. Essa riguarda questo punto: non mi pare che l'articolo sia esplicito nel senso di dire che gli accertamenti per l'applicazione dell'articolo devono essere fatti dal Ministero dell'agricoltura. Non vorrei che sorgesse nemmeno il lontano dubbio che siano gli enti di riforma a poter dire che certe aziende possono essere esentate, perché questo mi sembra estremamente pericoloso. Quindi, invece di inserire nel primo comma le parole « da accertarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (che letteralmente si riferiscono non alla prima parte dell'articolo ma solamente alle condizioni che vengono enunciate dopo, mentre invece la prima parte dell'articolo ha una importanza grandissima e forse più decisiva che non le successive condizioni), vorrei che fosse aggiunto un ultimo comma nel quale si dicesse:

« Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale emetterà la dichiarazione di esonero relativa ».

In tal modo gli enti sarebbero in condizioni di poter non subire quelle pressioni locali alle quali potrebbero venire altrimenti sottoposti.

D'altronde, mi pare che questo fosse il concetto dell'emendamento e che la formula « le condizioni sono da accertarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste » significhi quanto io ho detto.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. No, è sufficientemente chiaro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è troppo chiaro. Chi è che emette la dichiarazione dell'esonero?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Allora non si tratta di accertamento delle condizioni.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È accertamento delle condizioni per la dichiarazione di esonero.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Allora diciamo: « la dichiarazione di esonero ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Infatti, la mia formula permette questo. Le dichiarazioni relative sono emesse dal Ministero e non dagli enti di riforma. Siccome la questione è stata sollevata e siccome l'ho già esaminata in altra sede, devo riconfermare la mia opinione, secondo la quale le dichiarazioni non possono essere emesse dagli enti di riforma. Se l'accertamento deve essere fatto dal Ministero, anche le dichiarazioni devono essere fatte dal Ministero.

Ad ogni modo, esaminiamo ora obiettivamente quali sono queste condizioni. Qui siamo andati agli estremi opposti. L'onorevole De Vita ha dichiarato che, in sostanza, non trova nelle zone della legge-stralcio alcuna azienda la quale rientri in queste condizioni. L'onorevole Bellucci, invece, teme che vi ricadano tutte.

MICELI. Tutte no.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Una grandissima parte delle aziende appoderate. L'ultimo oratore, mi pare l'onorevole Grifone, ha parlato addirittura delle cascine lombarde. Ora, si sa bene che le cascine lombarde non sono appoderate; quindi l'articolo stesso non potrebbe ad esse applicarsi, per il semplice fatto che abbiamo la formulazione dell'alinea d). Ma lasciamo stare questa affermazione. Vediamo nelle zone della legge-stralcio se questa formulazione dell'articolo 3-*quinquies* sia sufficiente a individuare delle aziende eccezionali, perché mi pare che l'articolo 3-*quinquies*, nella esposizione con cui l'hanno illustrato prima l'onorevole Monticelli e successivamente l'onorevole relatore, voglia riguardare delle aziende eccezionali e non delle aziende normali. Questo è stato detto esplicitamente e deve servire anche nei confronti dell'onorevole Bellucci. Ma che si voglia riferire alle aziende eccezionali è chiaro dalla stessa espressione dell'articolo, ed ecco perché richiedo che gli accertamenti riguardino non solo gli alinea a), b), c), ma tutto l'articolo; secondo me è infatti la parte introduttiva dell'articolo che sottolinea veramente dovere trattarsi di aziende eccezionali e non normali, giacché quando si dice che deve trattarsi di « aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati » si dice che deve trattarsi di aziende in cui tutta questa struttura, moderna e centralizzata, sia anche recente. Quindi deve trattarsi di aziende che si sono costituite in un periodo relativamente recente. A questa prima parte dell'articolo si aggiungono poi delle altre condizioni, condizioni che sono notevolmente gravi, come quella che « la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento di quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda ».

Ora, se queste aziende fossero normali, nella zona nessuna emergerebbe del 40 per cento rispetto alle altre e quindi nessuna sarebbe certamente da comprendere fra queste aziende eccezionali. Si prescrive poi che « il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

carico fisso ed avventizio, ecc., non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro»: ora, le aziende appoderate del grossetano non hanno, data la configurazione dei poderi, un impiego di unità lavorative di 0,3 per ettaro, dato che si tratta di aziende estensive (appoderate sì, ma con un tipo di coltura estensiva).

Quando si dice: «le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione», si vuol parlare di aziende nelle quali vi siano forme molto progredite di agricoltura, con impiego permanente di mano d'opera.

Eguale: «l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene»: ciò si può avere solamente in poche aziende, create negli ultimi tempi.

Si è detto che noi abbiamo voluto fare un articolo per le singole aziende che abbiamo considerato. L'onorevole De Vita aveva suggerito di esaminare se vi erano determinati tipi di aziende eccezionali, per formulare un articolo che riguardasse queste aziende. Quindi, queste due opposte tesi finiscono per contraddirsi.

Noi abbiamo cercato di stabilire in astratto i caratteri tipici di una azienda modello. Se questi caratteri tipici si riproducono in una azienda, noi applicheremo questo articolo; se non si riproducono, noi non lo applicheremo. Noi non abbiamo considerato alcuna particolare azienda, perché allora saremmo certamente incorsi non in una caratterizzazione tipica astratta, ma in considerazioni concrete, le quali non devono essere presenti al legislatore.

Per quanto riguarda gli articoli 3-*sexies* e 3-*septies*, essi si riferiscono a delle limitazioni all'applicazione dell'articolo 3-*quinquies*. Io ritengo che queste ulteriori limitazioni tolgano ogni pericolo nell'applicazione dell'articolo 3-*quinquies*. Non dobbiamo prenderle isolatamente, ma congiuntamente con le altre norme che le accompagnano.

Mi pare molto probatoria, anche per la caratteristica di eccezionalità delle aziende considerate, l'argomentazione già fatta dall'onorevole Gui, che non ripeto. Si tratta di restringere notevolmente quel che abbiamo fatto verso certe aziende nella legge della Sila. Si tratta, in fondo, di impedire che in alcune aziende — che, date queste caratteristiche, non sono numerose — si deprima il lavoro e la

produzione. Questa norma vi è già nella legge generale. In questi casi, che saranno ridotti, non possiamo ignorare i pericoli che derivano da una flessione della produzione.

Sono contrario agli emendamenti Caramia e Colitto.

Per l'emendamento Giuntoli, che esce fuori da questo quadro, mi rimetto alla Camera.

L'emendamento Zanfagnini mi duole di non poterlo accettare, perché trattasi di un principio tale che dovrebbe essere ampiamente discusso prima di introdurlo in una legge.

PRESIDENTE. Onorevole Caramia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5-*ter*?

CARAMIA. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene i suoi articoli 5-*ter* e 5-*quater*?

COLITTO. Dichiaro che, prescindendo da talune osservazioni dell'onorevole Monticelli, che non posso condividere, poiché il mio articolo 5-*ter* è sostanzialmente compreso nella formula Monticelli, non vi insisto. Insisto invece sull'articolo 5-*quater*.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Il nostro gruppo chiede che si voti a scrutinio segreto il complesso degli emendamenti dell'onorevole Monticelli, strettamente collegati l'uno con l'altro, e cioè gli articoli 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*, 3-*septies*. Avvertiamo subito che noi riteniamo si possa fare una votazione unica, e ci rimettiamo alla Presidenza circa l'ora in cui questa debba essere fatta, in modo che la nostra richiesta non possa essere assolutamente interpretata come volontà di far mancare il numero legale. Noi desideriamo — ripeto — che la Camera possa esprimersi attraverso lo scrutinio segreto su questo complesso di emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Alicata, le do atto di questa dichiarazione, che ella non insiste, eventualmente, per una votazione immediata, lasciando alla Presidenza la scelta dell'ora.

Non posso accogliere, invece, la proposta della votazione complessiva e contemporanea, perché ciò non consentirebbe la votazione di tutti gli emendamenti.

Penso che si potrebbe limitare lo scrutinio segreto agli articoli Monticelli 3-*ter* e 3-*quinquies*.

ALICATA. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, intanto, l'articolo 5-*ter* proposto dall'onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Caramia, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« I terreni che in applicazione della tabella risultano espropriabili, sono oggetti di esproprio immediato nella misura del 50 per cento.

« Il 50 per cento residuo vincolato e la sua destinazione è regolata dalle seguenti norme:

1°) i terreni costituenti la metà residua vincolati possono, su richiesta del proprietario da presentarsi all'ente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, essere venduti dall'attuale proprietario a contadini coltivatori, manuali della terra, secondo le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144. Tale facoltà deve essere esercitata nel termine di due anni dal giorno della determinazione da parte dell'ente della metà vincolata.

« Agli acquirenti sono estese le agevolazioni riconosciute agli assegnatari dei terreni concessi dall'ente;

2°) il proprietario il quale non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo precedente, ed intenda invece conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti la metà residua, può chiedere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire in proprio su tutti i terreni della metà residua, le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione.

« Eseguita tale trasformazione il proprietario deve consegnare all'ente la metà dei terreni trasformati, previo pagamento delle indennità di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuto l'ente per il compimento delle opere stesse al netto dei contributi corrisposti dallo Stato. In tal modo il proprietario acquista il diritto a conservare l'altra metà. Entro sei mesi dalla data di autorizzazione, il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di avere dato corso ai lavori previsti, o entro due anni non abbia attuato la trasformazione, sarà espropriato anche dei terreni costituenti la metà residua.

« Resta riservato al proprietario, che ha proceduto alla trasformazione di cui sopra, il diritto di scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali costituenti la quota da consegnare all'ente, con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per gli assegnatari dell'ente stesso ».

(Non è approvato).

Passiamo agli articoli Monticelli 3-ter e 3-quinquies.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Voteremo contro l'emendamento 3-ter, per i motivi che sono stati già esposti da altri colleghi. Riportandomi in particolare ai motivi addotti dall'onorevole Grifone, ritengo che sarebbe stato più opportuno (e conveniente per i contadini) accettare il suggerimento dell'onorevole Grifone stesso, facendo espresso riferimento nella legge alle persone fisiche ed agli enti i quali dovevano essere esclusi dalla applicazione degli scorpori! Invece si è preferito arrivare a questo risultato per vie traverse: proponendo disposizioni che altra giustificazione non hanno se non quella di escludere dalla applicazione tali persone.

Ma così facendo si vengono ad includere senza volerlo, nelle esenzioni, persone ed enti che forse non si aveva intenzione ed interesse di includere, e con questo si diminuisce la già scarsa disponibilità di terre da assegnare ai contadini! Questo fine praticamente raggiungeremo, se approvate gli emendamenti Monticelli; e siccome l'emendamento 3-ter è quello che inizialmente decide sui due gruppi di emendamenti riferentisi allo scorporo, cioè su quello che ammette la possibilità che il proprietario mantenga un terzo (o un sesto definitivamente) della parte scorporata, e su quello della esenzione dagli scorpori delle aziende modello, noi ci dichiariamo contrari a tale emendamento.

L'onorevole Gui ci ha rassicurato, affermando che si tratterà in definitiva di scarsa superficie da esentare e che l'esenzione non interesserà, in fondo, la grossa proprietà. Ciò non è esatto: voi sapete che una proprietà di 10 mila ettari dopo il vostro scorporo si ridurrà a 1182 ettari, venendo espropriata di 8818 ettari. Se voi approverete l'emendamento Monticelli, consentirete che tale proprietario, oltre che dei 1182 ettari, resti in possesso provvisorio ancora di altri 2939 ettari, e se lo vuole, in possesso definitivo di altri 1470 ettari (cifre che rappresentano un terzo ed un sesto della superficie soggetta a scorporo). Con questo a me sembra venga ad annullarsi ogni pratico contenuto della vostra legge e si venga ad agevolare i grossi proprietari... (*Interruzione del deputato Monticelli*). Certamente 10 mila ettari portano a 8818 ettari di scorporo, ed un sesto supera i 1400 ettari! (*Interruzioni al centro*). Quindi il grosso proprietario rimarrà in possesso, oltre che dei 1182 ettari

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

residui dello scorporo, di altri 1470 trasformati (in gran parte a spese dello Stato).

Crede l'onorevole ministro che con questo sistema si colpisca la grande proprietà terriera, ed in particolar modo quella potenza economica della grande proprietà che secondo l'onorevole ministro la legge dovrebbe avere particolarmente di mira? Si cerca di giustificare tale assurda esenzione col motivo che essa stimola gli investimenti privati e promuove la esecuzione di opere di trasformazione. Se voi avete fiducia nella legge che avete già approvato, tale stimolo dovrebbe essere superfluo o supplementare; infatti all'articolo 10 della legge Sila è previsto l'obbligo della esecuzione di tali opere da parte dei proprietari nei terreni non espropriati. Non essendo stato modificato o abrogato tale articolo ed applicandosi a norma dell'articolo 1 tutte le disposizioni della legge Sila alla presente legge, è da concludere che i proprietari hanno l'obbligo di trasformare le terre loro rimaste dopo l'esproprio. È strano che per l'adempimento di quest'obbligo i proprietari abbiano bisogno dello stimolo (cioè dell'esenzione da un sesto dell'esproprio). È una strana forma di obbligo che voi coniate per la grande proprietà!

D'altro canto voi sapete che l'esecuzione delle opere di trasformazione e delle opere in genere è tanto più economica quanto maggiore è la mole delle opere da eseguire; con l'emendamento Monticelli noi sottrarremo agli enti la esecuzione di una ingente mole di opere (al limite 1/6 del totale) per affidarla ai privati. Nessuno può negare che tutto ciò non può avere altra conseguenza all'infuori di quella di compromettere l'organicità degli interventi degli enti e di rendere unitariamente più costosi i lavori che ad essi rimarranno da eseguire.

Se si volessero escludere quei criteri *ad personam* da me accennati non potrebbero esservi dei fondati motivi che giustificassero l'approvazione di questo emendamento, il quale distrugge alla base le stesse premesse della vostra legge. Vi è anche un'altra considerazione fondamentale. Su proposta dell'onorevole Gui, per sei anni è stato approvato il blocco agli acquisti i quali possano far superare alle proprietà scorporate il limite di 750 ettari. L'emendamento Monticelli è in contraddizione con questa disposizione. Un proprietario al quale rimangano 500 ettari e gliene vengano espropriati 1800 potrà avere, oltre ai 500 ettari, immediatamente, prima dei sei anni, altri 600 ettari ($\frac{1}{3}$ di 1800). Voi dite che questi 600 ettari

non li manterrà completamente, che poi ne restituirà, dopo tre anni ad esempio, 300; ma, anche in tal caso, il proprietario oltre ai 500 ettari rimastigli dopo lo scorporo verrà in possesso di altri 300 ettari e raggiungerà così gli 800 ettari, superando cioè il limite dei 750 ettari che l'emendamento Gui aveva posto per sei anni rispetto ai nuovi acquisti.

Per tutti questi motivi noi riteniamo che questo emendamento non possa essere approvato.

Vi è infine un motivo politico. Ha detto l'onorevole Germani — e lo ha detto anche l'onorevole Grifone — che la tattica dei proprietari nei confronti della riforma è quella di «prendere tempo». Quando ai proprietari voi lasciate $\frac{1}{3}$ della terra espropriata per due anni di tempo, che cosa faranno? Cercheranno in tutti i modi di conservare le terre. Oltre a tutte le manovre individuali presso gli ispettorati, essi effettueranno una pressione politica nel Parlamento, nel vostro partito (attraverso i vecchi e nuovi De Marlino) per aver modo di eludere questa legge. Quando si è trattato di respingere la nostra proposta di concessione in enfiteusi che cosa avete detto? Avete detto che bisognava cercare di tagliar corto e subito, evitando che continuasse l'abbraccio forzoso fra un cadavere ed un essere vivente. Adesso voi smentite coi fatti tale vostra posizione e favorite la tattica dilatoria dei proprietari, i quali non si rassegneranno e cercheranno di riprendersi tutto il terzo della terra.

Circa gli emendamenti relativi alle aziende modello, i motivi in contrario addotti dall'onorevole Bellucci sono fondatissimi. Tenendo conto simultaneamente di tutte le caratteristiche che voi richiedete all'azienda modello, vi è stato dimostrato che queste caratteristiche possono spesso coesistere anche in aziende comuni. Non mi presto alla obiezione ipotetica dell'onorevole Gui, e cioè che se l'azienda modello fosse diffusa su larga scala allora determinerebbe alte medie unitarie di produzione le quali a loro volta renderebbero più rara la possibilità di superarle del 40 per cento. Noi non abbiamo mai affermato che le aziende modello possano costituire la maggioranza. Noi operiamo in zone estensive e la caratteristica di queste zone è che il reddito unitario è molto basso per mancanza di investimenti. In queste zone estensive, dove un proprietario ha investito qualcosa, tale proprietario avrà senz'altro raggiunto nel suo terreno un livello di produzione superiore, non del 40 per cento ma di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

molto di più, alla media che è molto bassa. È giusto che noi esentiamo questo proprietario dagli scorpori? No, perché nella esecuzione delle migliorie questo proprietario è quello che ha usufruito delle condizioni di generale depressione della zona. Se lo stesso proprietario avesse dovuto operare una trasformazione tale da migliorare la produzione in zone più progredite (ad esempio in Lombardia o in Emilia) per far aumentare il suo reddito di 100 lire per ettaro, egli avrebbe dovuto investire un capitale fortissimo. Ma nelle « zone depresse », nelle quali opererà la legge, un proprietario che voglia fare aumentare, ad esempio, di 300 lire il suo reddito unitario, rispetto alla media, lo può fare molto facilmente, e perché parte da una produzione media molto bassa, e, in secondo luogo, perché l'economia di monopolio della terra gli ha creato condizioni più favorevoli, quali i bassi salari, i contratti esosi per i contadini, la mancanza di prestazioni assistenziali, ecc. Con l'esenzione noi verremmo a premiare un proprietario che ha sfruttato una situazione generale di monopolio terriero.

Entrando poi nei particolari esposti dall'onorevole Bellucci, io prego i colleghi di non scandalizzarsi delle constatazioni dell'onorevole Bellucci, che sono precisissime.

Prendiamo in considerazione le aziende agricole della maremma toscana. Nessuno può negare che tali aziende, condotte a mezzadria classica, siano a condizione tipicamente associativa: rispondono cioè al primo requisito voluto dall'emendamento Monticelli per le aziende modello.

Esaminiamo la seconda condizione: la produzione unitaria. È molto facile che questa sia superiore alla media, considerando che la media è molto bassa. Quando si parla di produzione, è evidente che bisogna riferirsi all'importo globale in valore della produzione aziendale (dividendolo poi per il numero degli ettari). La legge non si poteva riferire a confronto tra coltura e coltura, ma si doveva riferire al paragone tra gli importi totali di queste produzioni. Posso io paragonare la produzione di un vigneto con la produzione di un campo di canapa in modo diverso dal loro valore? Evidentemente no. E allora se per ogni azienda noi facciamo la somma dei valori dei vari prodotti e la dividiamo per gli ettari, dobbiamo convenire con l'onorevole Bellucci che questo valore della produzione è in definitiva proporzionale al reddito unitario per ettaro. Quindi se in una zona vi sono sperequazioni di reddito, da 50

a 200 lire, tali sperequazioni vi saranno anche nelle produzioni. I proprietari che avranno 200 lire di reddito unitario avranno una produzione che, paragonata con l'importo, a parità di superficie, della produzione dei proprietari che hanno 50 lire per ettaro di reddito, risulterà superiore non del 40 per cento ma del 400 per cento. E questa seconda condizione si verifica non in casi rari, ma con una certa frequenza.

TRUZZI. A parità di coltura, onorevole Miceli.

MIGELI. Onorevole Truzzi, il paragone tra le produzioni di due fondi si può fare solo in base ai valori delle produzioni, riferite alle rispettive superfici. Se non è così, precisatelo.

Terza condizione: il carico medio di manodopera. Voi avete fissato lo 0,3, che vuol dire 0,3 unità lavoratrici per ettaro al giorno. Poiché le giornate lavorative sono in media 260, si richiedono 78 giornate per ettaro annuo. Nella coltura del grano si richiedono 33 giornate per ettaro, nella coltura del vigneto 92, nelle colture ad ortalzie si arriva a 150. Quindi se nella zona un proprietario ha impiantato nel suo podere vigneti ed orti avrà spostato il carico di manodopera dell'azienda in modo da superare il limite unitario da voi previsto per l'esclusione dagli scorpori.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È tutto il complesso dell'azienda.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Miceli, non è quello il senso dell'articolo. Non è possibile e non è nemmeno onesto esaminare uno per uno i casi.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sono casi assolutamente eccezionali.

GUI. Mi dica l'imponibile di mano d'opera di una provincia.

MICELI. È il carico di mano d'opera dell'azienda e non l'imponibile della provincia che voi prendete in esame. Quello cui vi riferite voi è il numero di giornate necessarie alle colture dell'azienda. Tutto questo dimostra che una azienda nella quale siano colture a vigneto o ad orto, se concorrono (il che non è difficile, come ho documentato) le altre circostanze, può essere certa di ottenere l'esenzione dallo scorporo. Credo che nessuno di voi vorrà prendere sul serio la precisione e la tassatività delle altre due disposizioni. È evidente che la norma di cui all'alinfa c) è collegata con quella dell'alinfa a): dove la produzione è maggiore, essendo i contratti per forza a tipo associativo, i la-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

voratori hanno un reddito proporzionalmente maggiore, paragonati agli altri.

In ultimo l'alinea b) vuole che il fondo «sia appoderato»: ma questa è una delle caratteristiche della nostra mezzadria classica. Quindi le vostre due separate condizioni non esistono, essendo comprese nelle altre.

Voi le avete formalmente poste, solo per ingannare il grosso pubblico, facendogli credere che, dovendo rispondere a cinque simultanee caratteristiche, le «aziende modello» erano da ritenersi più che rare, e quindi la loro esenzione non avrebbe avuto alcuna sensibile incidenza sulla disponibilità di terra. Ma ciò non è vero. In questo modo, onorevoli colleghi, voi venite a frustrare il meccanismo della legge, che è quello dell'automaticità. Voi non introducete un criterio certo per l'esecuzione, un criterio che possa farvi sapere quante terre saranno escluse.

Voi invece date la possibilità, una volta da voi esclusa, dell'esame caso per caso.

Concorrendo tutte le formali cause da voi poste, voi date modo di comprendere nelle esenzioni, non dico l'infinità o la maggior parte, ma certamente una sensibile quantità di aziende che voi stessi non avete a priori intenzione di escludere.

Per questi motivi, io pregherei l'onorevole Monticelli di ritirare i suoi emendamenti, i quali, se approvati, finirebbero col rendere

nulli anche gli scarsi risultati che la legge potrebbe raggiungere; ed in ogni caso vorrei sperare che Governo e Commissione, per un minimo di coerenza alla impostazione da essi data alla presente legge, respingessero tali emendamenti.

VOLPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPE. Dichiaro che voterò contro gli emendamenti Monticelli ed altri.

PIGNATONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATONE. Dichiaro che voterò contro tutti gli emendamenti aggiuntivi proposti.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sugli articoli aggiuntivi 3-ter e 3-quinquies proposti dall'onorevole Monticelli. La loro votazione e il seguito della discussione sono rinviati alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI